

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. CLI
n. 3

RELAZIONE

SUI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ANAGRAFE
DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI CONFERITI
AI PUBBLICI DIPENDENTI E A CONSULENTI E
COLLABORATORI ESTERNI

(Anni 2013 e 2014)

*(Articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(MADIA)

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 dicembre 2015
—————

INDICE

RELAZIONE AL PARLAMENTO	
INDICE DELLE FIGURE	Pag. 5
PREMESSA	» 7
La normativa di riferimento	» 7
Da operazione trasparenza a open data	» 12
Adempimento on-line e attività di ausilio alle PP.AA.	» 15
GUIDA ALLA LETTURA	» 19
Metodo di classificazione utilizzato	» 19
Note sul trattamento dei dati	» 21
GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2013-2014	» 23
1. Dipendenti pubblici	» 23
<i>Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2013-2014</i>	» 23
2. Consulenti e collaboratori esterni	» 29
<i>Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2013-2014</i>	» 29
ANALISI DATI 2014	» 35
3. Il contenuto della banca dati	» 35
4. Le amministrazioni che hanno inoltrato comunica- zioni	» 36
5. I soggetti incaricati	» 40
<i>Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi</i>	» 40
6. Gli incarichi conferiti e liquidati	» 50
7. Il valore degli incarichi liquidati	» 52
APPENDICE	» 57
ALLEGATO A	» 59
Dipendenti 2013	» 61
Consulenti e collaboratori esterni 2013	» 75

Dipendenti 2014	<i>Pag.</i>	85
Consulenti e collaboratori esterni 2014	»	99
ALLEGATO B	»	109
Normativa di riferimento	»	111
D.lgs. 30-3-2001, 165	»	111
L. 23-12-1996, 662	»	118
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
Circolare n. 198/01 del 31 maggio 2001	»	120
Circolare n. 10/98 del 16 dicembre 1998	»	123
Circolare n. 5/1998 del 29 maggio 1998	»	125
Circolare n. 5/2006 del 21 dicembre 2006	»	131
Circolare n. 2/2008 dell'11 marzo 2008	»	140
Circolare n. 1/2010	»	151

Indice delle figure

<i>Figura 1 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione – biennio 2013-2014</i>	23
<i>Figura 2 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2013-2014</i>	25
<i>Figura 3 - Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici – biennio 2013-2014</i>	26
<i>Figura 4 - Compensi erogati ai pubblici dipendenti - biennio 2013-2014</i>	27
<i>Figura 5 - Amministrazioni/Unità che hanno effettuato la comunicazione per incarichi a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2013-2014</i>	29
<i>Figura 6 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi – biennio 2013-2014</i>	31
<i>Figura 7 - Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2013-2014</i>	32
<i>Figura 8 - Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni – biennio 2013-2014</i>	33
<i>Figura 9 - Amministrazioni/Unità che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	37
<i>Figura 10 - Amministrazioni/Unità che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti, per tipologia istituzionale – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	38
<i>Figura 11 - Amministrazioni/Unità che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale – Anno 2014 (valori percentuali).</i>	39
<i>Figura 12 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	42
<i>Figura 13 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	43
<i>Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	44
<i>Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	45
<i>Figura 16 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	46
<i>Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	47
<i>Figura 18 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente - Anno 2014</i>	48
<i>Figura 19 - Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente – Anno 2014</i>	49
<i>Figura 20 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per classe di importo in euro – Anno 2014 (valori percentuali)</i>	53

La predisposizione della Relazione al Parlamento sull'Anagrafe delle Prestazioni è disciplinata dall'art. 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La Relazione è stata curata dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali - Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati

Premessa

La normativa di riferimento

Per perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica destinata agli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni e per razionalizzare i criteri di attribuzione degli stessi, il legislatore ha istituito l'anagrafe delle prestazioni presso il Dipartimento della funzione pubblica con l'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

La normativa relativa all'Anagrafe delle prestazioni ha subito nel corso degli anni diverse modifiche che hanno introdotto elementi tendenti a razionalizzare la materia con l'obiettivo di ridurre il numero degli incarichi e la remunerazione degli stessi.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, modificando l'art. 53, d.lgs. 165/2001, in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, ha affiancato all'obiettivo primario di monitorare la spesa pubblica per gli incarichi quello della trasparenza e della prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Tale norma prevede che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni, gli incarichi conferiti o autorizzati con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione nella quale si devono indicare le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione; i criteri di scelta dei dipendenti e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

E' confermata, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l'invio della dichiarazione negativa che obbliga le amministrazioni a comunicare anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, pur se comandati o fuori ruolo.

Sempre entro il 30 giugno, le amministrazioni di appartenenza devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi erogati ai propri dipendenti o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione.

E' ribadito, inoltre, l'obbligo della comunicazione semestrale dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

L'art. 53, comma 15, del citato decreto legislativo statuisce, infine, che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per queste ultime di conferire nuovi incarichi.

Ai sensi del comma 16, dell'art. 53, d.lgs.165/2001, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica riferisce al Parlamento mediante una relazione che illustra ed analizza tutti i dati raccolti relativamente agli incarichi autorizzati e conferiti dalle pubbliche amministrazioni, adottando le relative misure di pubblicità e trasparenza e formulando proposte per il contenimento della spesa pubblica per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli stessi.

L'Anagrafe delle prestazioni, infatti, costituisce un adeguato strumento governativo per monitorare costantemente l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni delle consulenze e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti.

La normativa in questione, collocandosi all'interno del principio fondamentale secondo cui il personale delle amministrazioni pubbliche non può svolgere incarichi in quanto al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.), prevede tuttavia la possibilità che, in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente pubblico possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali.

Giova rammentare che, all'interno del principio sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici, si può distinguere un regime generale di incompatibilità applicabile a tutti i dipendenti pubblici e fondato su quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e un regime speciale applicabile al personale richiamato al comma 1, art. 53, d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono fattispecie in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelle in cui le stesse possono essere esercitate; è stato, inoltre, previsto un sistema autorizzatorio per le attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare che le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, solo se siano previsti da leggi o da altre fonti normative ed espressamente autorizzati.

Al fine di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo di cui ai commi 2, 3 bis e 5, dell'art. 53, d.lgs.165/2001, è stato elaborato un documento contenente i criteri di una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti non esaustivi dei casi di preclusione, nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 – mediante il confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro che verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L'art. 53, d.lgs. 165/2001, oltre ad individuare i soggetti destinatari dell'adempimento delle relative comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica, contempla anche ipotesi di esclusioni soggettive ed oggettive.

Con particolare riguardo a queste ultime, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato la lettera f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, contemplando, oltre le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, anche quelle di docenza e di ricerca scientifica, per le quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità.

Le circolari che hanno esplicitato maggiormente la disciplina di riferimento sono la n. 5/1998, la n. 198/2001, la n. 5/2006 e la n. 1/2010.

Quest'ultima, in particolare, oltre a richiamare gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per le amministrazioni pubbliche, ribadisce che l'unica modalità di trasmissione dei dati è quella telematica introdotta con la circolare n. 198 del 2001.

La Circolare n. 5/2006, avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative" specifica che i suddetti obblighi di comunicazione si riferiscono:

- a tutti gli incarichi di collaborazione, sia occasionali sia coordinate e continuative, affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

A tal proposito, occorre evidenziare che, malgrado la suddetta circolare preveda l'obbligo di comunicazione solo per gli incarichi conferiti alle persone fisiche, per una proficua e completa attività di collaborazione avviata dal Dipartimento della funzione pubblica con le pubbliche amministrazioni, è stato richiesto di comunicare anche gli incarichi conferiti alle persone giuridiche, in considerazione dell'aumento delle stesse negli ultimi anni (associazioni professionali, società di professionisti, onlus, ecc.), sempre al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica cui la normativa mira.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 53, d.lgs. 165/2001 e di attuare un monitoraggio sul rispetto delle norme in materia di Anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche per il tramite del proprio Ispettorato che, a tal fine, opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto concerne l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza, l'art. 53, comma 14, del d.lgs.165/2001, ne ha previsto la trasmissione alla Corte dei Conti da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Da Operazione Trasparenza all'open data

Nel 2008, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni del legislatore in tema di pubblicità e trasparenza, è stata avviata dal Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo a quanto contemplato dalla normativa vigente, l'iniziativa "Operazione Trasparenza" in materia di conoscibilità e accessibilità dei dati pubblici.

Nell'ambito della suddetta iniziativa, in pieno accordo con il Garante della privacy, sono stati inizialmente pubblicati i dati relativi ai dirigenti del Dipartimento, ai consulenti e collaboratori esterni nonché alle Amministrazioni inottemperanti per non aver comunicato all'Anagrafe delle prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne; i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, i dati concernenti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché le aspettative e i permessi per funzioni pubbliche elettive, presenti nell'Anagrafe delle prestazioni e nelle altre banche dati del Dipartimento della funzione pubblica.

Gli elenchi, suddivisi per comparto e settore di appartenenza dell'amministrazione dichiarante, riguardano gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni con la descrizione e la durata dell'incarico, l'importo previsto da corrispondere, nonché l'importo erogato nel periodo di riferimento a fronte dell'incarico. Gli incarichi comunicati sono tutti quelli regolarmente approvati dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione e trasmessi, per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, creato per semplificare l'accesso alle banche dati e favorire la trasparenza, innalzando il livello di fiducia del rapporto con la pubblica amministrazione.

"Operazione Trasparenza" è stata diretta a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici, consentendo di consultare periodicamente, nell'apposita sezione, i dati che si riferiscono agli

incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle pubbliche amministrazioni e dalle stesse comunicati all'Anagrafe delle prestazioni relativamente ai periodi considerati.

Da quanto di seguito esposto, si rileva che "Operazione Trasparenza" ha prodotto maggior attenzione da parte delle amministrazioni all'adempimento di legge, al rispetto delle scadenze previste e, soprattutto, al contenimento della spesa pubblica da destinarsi agli incarichi.

Successivamente, l'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha esteso l'obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale. Nello specifico, ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare on line: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativa alle attività delle pubbliche amministrazioni è stata altresì ribadita dalla circolare n. 1/2010, nella quale si sottolinea che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e in quanto tale deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.

Nell'ottica dell'attuazione del principio della trasparenza, l'art. 24 della legge n. 183/2010, modificando le norme in materia di permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'assistenza alle persone disabili e introducendo l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla legge n. 104/1992, ha ulteriormente ampliato gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza.

L'importanza del principio della trasparenza nella pubblica amministrazione è stato rafforzato dall'emanazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che, all'art. 15, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare e aggiornare, oltre alle informazioni inerenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, anche gli incarichi di consulenza o collaborazione completi degli elementi che li compongono, stabilendo altresì che la pubblicazione di tutte le informazioni contemplate, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prevista dall'art.53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 come modificato) costituiscono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la successiva liquidazione dei compensi.

Il Dipartimento della funzione pubblica, inoltre, al fine dell'attuazione del principio della trasparenza, ed in conformità alle iniziative di condivisione dei dati sul web, allo scopo di aumentare i livelli di responsabilizzazione, trasparenza ed efficienza delle pubbliche amministrazioni, ha presentato i dati pubblici in formato aperto, ovvero direttamente accessibili e riutilizzabili da terzi con strumenti informatici.

Adempimento on line e attività di ausilio alle Pubbliche amministrazioni

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di Anagrafe delle prestazioni, dall'anno 2001 si era provveduto alla creazione del sito internet www.anagrafeprestazioni.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso una gestione automatizzata di tutte le fasi del processo: dall'acquisizione dei dati al loro controllo, fino all'elaborazione degli stessi per la misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi.

L'invio telematico dei dati, essendo l'unica modalità di comunicazione, così come stabilito con la circolare n. 198 del 31 maggio 2001, ha consentito al Dipartimento di avere a disposizione una banca dati informatica utilizzabile in qualsiasi momento, con la possibilità di elaborare in tempo reale tutte le informazioni.

A far data dal mese di marzo 2011, è stato avviato un nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, denominato "PERLA PA".

L'organizzazione del lavoro è incentrata su due livelli operativi. Il primo livello, gestito dal desk tecnico, consente alle amministrazioni richiedenti di ricevere, in un lasso di tempo abbastanza breve, una risposta alle questioni di carattere sistemistico-applicativo; il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, elabora direttamente le risposte di carattere giuridico-normativo.

Il suddetto desk tecnico si dedica anche allo svolgimento di alcune attività di ordinaria amministrazione, fornendo prestazioni sia di front-office che di back-office, connesse agli adempimenti previsti dalla legge; si occupa dell'evasione delle chiamate in ingresso al numero unico, fornendo assistenza telefonica agli utenti e rispondendo a quesiti vari e a richieste di informazioni relative:

- alle modalità di utilizzo della procedura informatica;
- ai dati necessari alla compilazione on-line;
- alla risoluzione di problemi tecnici riscontrati durante la comunicazione dei dati;
- alla normativa di riferimento.

L'Ufficio si preoccupa di fornire aiuto a quelle amministrazioni che, disponendo di dati già presenti nelle proprie banche dati, decidono di effettuare la comunicazione degli incarichi, sia per consulenti e collaboratori esterni che per dipendenti, generando un file in formato XML; gestisce i contatti con amministrazioni che necessitano di ausilio nella definizione della propria struttura interna, articolata spesso in dipartimenti e sedi distaccate, con la creazione di unità di inserimento decentrate ed autonome nella comunicazione dei dati; rileva problematiche tecniche e segnalazioni di anomalie che impediscono agli utenti un corretto utilizzo del sistema software.

Attraverso il sistema informatico, ogni amministrazione può creare la propria struttura organizzativa definita in sottounità (unità di inserimento) che accedono autonomamente al sito per effettuare le comunicazioni, previste dalla normativa, al Dipartimento della funzione pubblica.

Per semplificare e diminuire gli oneri e il materiale cartaceo, è stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di utilizzare i dati sugli incarichi contenuti nelle singole banche dati trasmettendole in un'unica soluzione al sito internet (con uno specifico formato telematico).

Le amministrazioni possono estrarre in qualsiasi momento i dati relativi agli incarichi già comunicati, avendo la possibilità di accedervi direttamente.

L'accesso, protetto da un sistema di sicurezza, è consentito solo ai responsabili del procedimento accreditati dal Dipartimento e solo nell'ambito delle informazioni di loro pertinenza.

La ristrutturazione del sistema ha permesso di poter aggiornare le FAQ già pubblicate sul sito, rendendo più agevoli per le amministrazioni gli adempimenti previsti dalla normativa.

La circolare n. 1/2010 ha previsto, tra le novità, di estendere la comunicazione alla banca dati Anagrafe anche in caso di dichiarazione negativa da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni, essendo la stessa prevista in precedenza solo per i dipendenti pubblici.

Il processo così strutturato garantisce un miglioramento continuo, che fornisce un valido supporto agli uffici preposti alla gestione dei vari adempimenti instaurando, nel contempo, un rapporto più immediato tra i vari soggetti coinvolti.

Guida alla lettura

Metodo di classificazione utilizzato

Prospetto 1 – Raccordo tra le classificazioni delle amministrazioni per tipologia istituzionale e per comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CATEGORIE DI PERSONALE
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO) MAGISTRATURA MINISTERI PERSONALE CARRIERA DIPLOMATICA PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Scuola	ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SCUOLA
Ricerca	ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Regioni e Aut. Locali (a)	PROVINCE AUTONOME REGIONI A STATUTO SPECIALE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
Sanità	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Università	UNIVERSITA'
Altri Enti	ENTI DI VIGILANZA ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(a) Il dato è fornito quando disponibile

Al fine di rendere più leggibili i risultati riportati nei paragrafi che seguono, tutte le informazioni riferite alle Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni sono state raggruppate all'interno di classi omogenee, denominate "tipologie istituzionali".

Il Prospetto 1 mostra il raccordo effettuato tra la suddetta classificazione e quella adottata dalla banca dati, dove le informazioni sono aggregate per comparti di contrattazione e categorie di personale non contrattualizzato. Il dato

disaggregato per i singoli comparti di contrattazione è disponibile nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di soggetti incaricati si rileva che nell'ambito della tipologia " Consulenti e Collaboratori esterni" possono ricomprendersi alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività remunerate rientranti tra le esclusioni di cui al comma 6, dell'art. 53 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165.

Note sul trattamento dei dati

La presente relazione illustra i dati sugli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti e quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni dalle pubbliche amministrazioni, relativi all'anno di riferimento 2014, come stabilito dal comma 16, dell'art. 53, del d.lgs. n. 165/01 e propone un raffronto con i dati dell'anno precedente.

I dati illustrati, estratti opportunamente dalla banca dati informatica, sono relativi alle due annualità 2013 e 2014.

Occorre evidenziare che, come previsto dalla già richiamata circolare n.1/2010, solo dalla data di avvio del sistema "PERLA PA" la comunicazione alla banca dati Anagrafe da parte delle amministrazioni deve essere fatta anche in caso di "dichiarazione negativa", da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni nel periodo di riferimento, dichiarazione fino a quel momento prevista esclusivamente per l'adempimento relativo ai dipendenti pubblici.

Le informazioni, oggetto della presente Relazione, sono contenute in Appendice sotto forma di tabelle allegate, pubblicate separatamente per ciascun adempimento ed anno di riferimento: tabelle dei dipendenti 2013/2014 e tabelle dei consulenti e collaboratori esterni 2013/2014.

Le tabelle riportano i dati comunicati dalle Amministrazioni classificate in base al comparto di contrattazione del personale dipendente. Questo livello di aggregazione rende possibile, nelle tabelle, il confronto tra amministrazioni omogenee dal punto di vista del settore contrattuale.

Occorre accennare, infine, alle motivazioni della differenza numerica nei valori che emerge quando si presentano i dati relativi ai soggetti incaricati, dipendenti o consulenti e li si distribuisce per comparto o per regione. Il dato dei soggetti che hanno ricevuto incarichi, considerato dal punto di vista del

comparto, è diverso dal medesimo dato ripartito in funzione della regione d'appartenenza.

Si può affermare che il metodo utilizzato per conteggiare i dipendenti o i consulenti e collaboratori esterni è influenzato dal sistema di classificazione che di volta in volta si vuole adottare.


GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2013-2014

1. Dipendenti Pubblici

Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2013-2014

Gli incarichi nel biennio 2013-2014 - Dipendenti Pubblici

Figura 1- Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione (biennio 2013-2014)



■ Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno inoltrato comunicazione (Dipendenti)

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Nel 2014 si è registrata una lieve diminuzione di Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per incarichi conferiti a dipendenti pubblici (da 10.257 del 2013 a 10.121 del 2014), se si considerano anche le amministrazioni che hanno dichiarato di non aver conferito incarichi relativamente allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tra le Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione, il 73,21% ha comunicato di aver conferito incarichi, mentre il 26,79% ha comunicato di non averne conferiti.

Prospetto 2 – Sintesi dei dati relativi ai dipendenti pubblici (biennio 2013-2014)

	Anno 2013	Anno 2014	Variazione %
N. dipendenti cui sono stati conferiti incarichi	159.428	155.839	-2,25%
N. dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi	93.515	113.545	21,42%
N. incarichi conferiti	328.513	321.615	-2,10%
N. incarichi liquidati	162.379	205.951	26,83%
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€):	206.770.622,14	285.270.229,37	37,96%
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	2,06	2,06	0,15%
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,74	1,81	4,46%
Compenso medio per incarico (€)	1.273,38	1.385,14	8,78%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Osservando il prospetto 2, si nota una diminuzione del 2,10% degli incarichi conferiti e del 2,25% del numero di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi nel 2014 rispetto al 2013.

Per quanto concerne il numero dei dipendenti che ha ricevuto un compenso per incarichi nel 2014, rispetto a quelli del 2013, si è registrato un aumento pari al 21,42% con conseguente aumento del 26,83% degli incarichi liquidati.

Confrontando i valori medi del biennio, però, si può affermare che gli stessi sono rimasti per lo più invariati: il numero medio di incarichi conferiti è rimasto costante, mentre il numero medio di incarichi liquidati è passato da 1,74 a 1,81 con una variazione percentuale del 4,46%.


Con riguardo all'ammontare dei compensi erogati, però, il dato risulta in controtendenza rispetto agli anni precedenti, con una spesa pari a euro 285.270.229,37 e una variazione sostanziale del 37,96% in più.

Anche il compenso medio per incarico è aumentato di un 8,78% rispetto al 2013 in cui si era, al contrario, registrata una diminuzione del 6,27% sull'anno precedente.

Se confrontiamo i dati dal punto di vista della distribuzione per tipologia istituzionale dell'amministrazione cui appartengono i dipendenti, si possono ricavare elementi utili che saranno oggetto di esame nelle pagine successive.

I grafici riportati di seguito evidenziano le variazioni registrate nel biennio 2013-2014, relativamente ai dipendenti pubblici, agli incarichi ad essi conferiti e ai compensi agli stessi erogati.

Figura 2 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi (biennio 2013-2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)


In generale, preme segnalare che nel 2014, in controtendenza con quanto evidenziato per il 2013, i dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi sono diminuiti del 2,25% e si è verificata una differente distribuzione degli stessi, in considerazione dei comparti di appartenenza.

A differenza dell'anno 2013, le tipologie istituzionali "Ricerca", "Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali" e "Altri Enti" hanno registrato una diminuzione molto consistente nel totale dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi, pari rispettivamente a 22,41%, 17,73% e 15,86%.

Altre consistenti variazioni in diminuzione hanno riguardato “Regioni e autonomie locali” (7,21%), “Sanità” (7,16%) e “Università” (4,62%).

Unica eccezione è rappresentata dalla “Scuola” che, confermando la tendenza dello scorso anno in cui aveva registrato un aumento dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi pari al 9,43%, nel 2014 ha registrato un ulteriore aumento del 13,69% (Figura 2).

Figura 3 – Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (biennio 2013-2014)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2015)

Anche sotto il profilo del numero degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, nel 2014 si è registrata una diminuzione del 2,10%.


Ciò in controtendenza con i dati relativi all’ultimo biennio e in linea con quelli del 2010 e 2011, in cui si era registrata una diminuzione complessiva degli incarichi attribuiti rispettivamente dell’8,71% e dell’1,82%, in confronto alle precedenti annualità di riferimento (Figura 3).

Nel dettaglio, le tipologie istituzionali “Ricerca”, “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali” e “Sanità” hanno registrato una diminuzione degli incarichi conferiti, rispetto all’anno 2013, rispettivamente pari a 25,05%, 15,16% e 8,35%.

Una più lieve diminuzione degli incarichi conferiti nell'anno 2014 ha riguardato anche le tipologie "Altri Enti" (1,81%), "Regioni e autonomie locali" (1,78%) e "Università" (0,67%).

E' da evidenziare che un considerevole aumento degli incarichi conferiti ha riguardato, invece, la "Scuola" (14,31%), che ha confermato la tendenza positiva già riscontrata lo scorso anno (16,27%).

Figura 4 – Compensi erogati ai dipendenti pubblici (biennio 2013-2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Nel 2014, nonostante si sia rilevata una diminuzione del 2,10% degli incarichi conferiti e del 2,25% del numero di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi, l'ammontare complessivo dei compensi erogati è aumentato del 37,96%, così come è aumentato del 26,83% il numero di incarichi per i quali sono stati corrisposti i suddetti compensi, in controtendenza rispetto ai dati rilevati nell'ultimo biennio (Figura 4).

Per tutte le tipologie istituzionali esaminate si è registrata una tendenza in aumento nella erogazione dei compensi per incarichi.

In particolare, si è registrato un aumento dei compensi erogati per i dipendenti appartenenti alle tipologie istituzionali "Ministeri, Presidenza del


Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali” (63,65%), “Università” (54,46%), “Altri Enti” (51,46%), “Scuola” (35,13%), “Regioni e autonomie locali” (32,65%) e “Sanità” (19,16%).

Unica eccezione è rappresentata dalla “Ricerca” che ha subito un decremento del 20,49% nei compensi erogati, in controtendenza con l’aumento registrato nel 2013 (22,57%).

2. Consulenti e collaboratori esterni

Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2013-2014

Figura 5 - Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione (biennio 2013-2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Le Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni sono aumentate rispetto all'anno 2013.

Tale dato risulta maggiormente rilevante se si prende in considerazione il fatto che, sia nell'anno 2013 che nell'anno 2012, il numero delle amministrazioni che aveva adempiuto era cresciuto rispettivamente del 7,2% e del 17,68% rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti.

La variazione percentuale continua ad essere spiegata sia dalle sempre più stringenti regole di pubblicità e trasparenza che il legislatore ha imposto alle amministrazioni, determinando un maggiore coinvolgimento dei soggetti tenuti

all'adempimento, sia dal rafforzamento dei poteri di controllo dell' Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Figura 5).

Prospetto 3 - Sintesi dei dati dei consulenti e collaboratori esterni (biennio 2013-2014)

	Anno 2013	Anno 2014	Variazione %
N. consulenti e collaboratori cui sono stati affidati incarichi	152.911	176.855	15,66
N. consulenti e collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi	117.985	174.551	47,94
N. incarichi conferiti	266.771	270.914	1,55
N. incarichi liquidati	191.931	269.161	40,24
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€):	737.879.446,55	1.190.319.167,47	61,32
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,74	1,53	-12,20
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,63	1,54	-5,21
Compenso medio per incarico (€)	3.844,50	4.422,33	15,03

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Osservando il Prospetto 3 si può notare che nel 2014 il numero di incarichi conferiti è aumentato lievemente (1,55%) e, in modo più considerevole, è aumentato il numero di incarichi liquidati (40,24%).

Allo stesso modo, il numero dei soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi ha subito un aumento del 15,66% e il numero dei consulenti e collaboratori esterni che ha ricevuto un compenso per incarichi è aumentato del 47,94% rispetto all'anno 2013.


I suddetti dati sono in controtendenza con quelli relativi all'ultimo biennio.

Tuttavia, confrontando i valori medi nel corso degli anni 2013 e 2014, risulta che nel 2014 a ogni consulente o collaboratore esterno sono stati conferiti in media 1,53 incarichi (rispetto a 1,74 del 2013) e liquidati in media 1,54 (rispetto a 1,63 del 2013), con una variazione negativa del 12,20% per gli incarichi conferiti e una diminuzione del 5,21% per quelli liquidati ad ogni soggetto rispetto all'anno precedente.

Una variazione percentuale in aumento del 61,32% ha, invece, registrato l'ammontare dei compensi erogati, che sono passati da 737.879.446,55 a 1.190.319.167,47 euro, in controtendenza con la diminuzione della spesa liquidata nel 2013 pari a euro 87.740.880,45 da sommarsi alla diminuzione di spesa pari a euro 467.216.591,89 già registrata nel 2012.

Il compenso medio per incarico, come riscontrato anche per i dipendenti pubblici (prospetto 2), ha avuto un aumento del 15,03%, passando da 3.844,50 euro a 4.422,33 euro erogati rispettivamente nel 2013 e nel 2014.

Figura 6 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi (biennio 2013-2014)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Nel 2014 si è registrata una diminuzione del numero dei consulenti e collaboratori esterni incaricati solo relativamente alla tipologia istituzionale "Ricerca" (10,14%) e "Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali" (1,46%) a fronte di un aumento complessivo del 15,66% di consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi ricompresi in tutte le tipologie istituzionali (Figura 6) rispetto all'anno 2013.

Nel dettaglio, una variazione positiva consistente del numero dei consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi ha riguardato la “Scuola” (26,64%), la tipologia istituzionale “Altri Enti” (18,71%), le “Regioni, autonomie locali” (17,51%), la “Sanità”(10,32%) e l’ “Università” (9,44%).

Figura 7 – incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni (biennio 2013-2014)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2015)


Con riguardo al numero degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, preme evidenziare che gli stessi nel complesso sono lievemente aumentati (1,55%) rispetto alla tendenza dell’ultimo biennio (Figura 7).

Nel dettaglio, però, si deve evidenziare una forte diminuzione per il numero degli incarichi conferiti a soggetti esterni dalle seguenti tipologie istituzionali: “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali” (34,22%), “Ricerca” (22,05%), “Sanità” (8,52%), “Università” (7,15%).

Al contrario, si segnala un aumento dei suddetti incarichi per la “Scuola”

(15,24%), le “Regioni e autonomie locali” (7,98%) e la tipologia istituzionale “Altri Enti” (4,18%).

Figura 8 – Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni (biennio 2013-2014)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2015)

Come già evidenziato, nel 2014 il totale dei compensi erogati è aumentato del 61,32%, passando da 737.879.446,55 a 1.190.319.167,47 euro invertendo la tendenza in diminuzione registrata negli anni precedenti (Figura 8).

In particolare, hanno subito un considerevole aumento i compensi erogati dalle amministrazioni appartenenti alla tipologia “Regioni e autonomie locali” (113,28%), “Ricerca” (56,17%), “Scuola” (55,20%), “Università” (45,66%), “Sanità” (33,19%), “Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali” (32,11%) e “Altri Enti” (28,63%).

Analisi Dati 2014

3. Il contenuto della banca dati

La banca dati Anagrafe delle prestazioni raccoglie le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche sugli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti e collaboratori esterni.

Tali informazioni possono essere ricondotte in generale a tre grandi tipologie (unità di analisi): le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione del conferimento di incarichi, i destinatari degli incarichi conferiti e, infine, gli incarichi stessi.

Con riferimento al solo anno 2014, sulla base dei dati estratti a ottobre 2015, le comunicazioni inserite da parte di circa 10 mila amministrazioni/unità di inserimento (per quanto concerne gli incarichi conferiti a dipendenti) e circa 18 mila amministrazioni/unità di inserimento (per quanto concerne gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni) ricomprendono quasi 600.000 incarichi conferiti a più di 300.000 soggetti incaricati (Prospetto 4).

Prospetto 4 – Principali unità di analisi della banca dati Anagrafe delle Prestazioni (Anno 2014)

UNITÀ DI ANALISI	Dipendenti	Consulenti e collaboratori esterni
Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione di incarichi	10.121	18.006
Destinatari degli incarichi conferiti dalle Amministrazioni	155.839	176.855
Incarichi conferiti dalle Amministrazioni	321.615	270.914

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

4. Le Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni

Per una maggiore comprensione dei dati, occorre precisare che le amministrazioni che hanno inoltrato la comunicazione, in alcuni casi, non rappresentano il livello di “unità istituzionale” bensì una partizione interna denominata “unità di inserimento”.

La banca dati, infatti, è stata strutturata per rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni registrate nella banca dati dell’Anagrafe delle prestazioni possono strutturarsi in sottounità dotate di un proprio responsabile del procedimento e del tutto autonome nell’effettuare le comunicazioni relative agli incarichi.

Esempi di unità di inserimento presenti nella banca dati sono le Scuole, che costituiscono unità locali della stessa unità istituzionale “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, nonostante possiedano un’autonomia organizzativa e contabile.

Tuttavia, ai fini dell’analisi istituzionale, viste le caratteristiche di omogeneità organizzativa, le Scuole possono essere considerate come una fattispecie a parte e sono, dunque, conteggiate autonomamente.

Si deve, infine, considerare che le amministrazioni/unità di inserimento (da qui in avanti individuate tutte, per semplicità, come amministrazioni), interessate dalla rilevazione dell’Anagrafe delle prestazioni, hanno l’obbligo di comunicare gli incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni previsto dalla normativa.

L’art. 53, comma 12, d.lgs. n.165/2001 prevede l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di comunicare, per quanto concerne i soli dipendenti pubblici, anche il mancato conferimento o autorizzazione di incarichi.

Nel 2014, esclusivamente con riguardo al conferimento di incarichi a dipendenti, tra le 10.121 amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in

formato telematico, 7.410 amministrazioni (73,21%) hanno comunicato di avere conferito incarichi, mentre 2.711 amministrazioni (26,79%) hanno comunicato di non averne conferito alcuno (Figura 9).

Figura 9 - Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti (Anno 2014)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Nell'anno 2014, tra le diverse tipologie considerate, quasi tutte le amministrazioni della "Ricerca", che hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni, hanno comunicato la presenza di incarichi conferiti a dipendenti (95,83%), seguite dalle amministrazioni della Sanità (91,87%).

Di contro, le amministrazioni incluse nella classe residuale "Altri Enti" hanno inviato per lo più comunicazioni di mancato conferimento di incarichi ai dipendenti (76,35%), come già avvenuto negli anni scorsi.

Tra le amministrazioni affidatarie di incarichi a dipendenti, inoltre, si distinguono quelle appartenenti alla tipologia "Scuola" con l'86,45%, "Università" con il 71,68%, "Regioni ed autonomie locali" con il 66,52% e "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali" con il 64,88% (Figura 10).

Figura 10 – Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti per tipologia istituzionale (Anno 2014, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Esaminando il dettaglio della figura 11, in cui si mettono a confronto le amministrazioni che hanno inviato comunicazione di aver conferito incarichi a dipendenti con quelle che hanno inviato comunicazione di aver conferito incarichi a consulenti e collaboratori esterni, è confermato quanto già evidenziato per gli anni 2012 e 2013, ossia che il primato delle amministrazioni che hanno comunicato di avere conferito incarichi ai dipendenti appartiene alle "Regioni e autonomie locali" con il 45,66%, seguite dalla "Scuola" con il 38,06%.


Relativamente ai consulenti o collaboratori esterni, si registra una situazione analoga.

La maggior parte delle amministrazioni che hanno comunicato di aver conferito incarichi, infatti, appartiene alle "Regioni e autonomie locali" con il 47,15%, seguite dalla "Scuola" con il 39,24%.

Con riguardo alle amministrazioni incluse nella tipologia “Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali”, il 9,03% ha comunicato di avere conferito incarichi ai dipendenti, mentre il 4,94% di avere conferito incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Tra le amministrazioni che hanno comunicato di avere conferito incarichi sia a dipendenti sia a consulenti o collaboratori esterni la quota più bassa, relativamente all’anno in esame, riguarda le istituzioni che operano nel campo della “Ricerca”: con lo 0,24% di amministrazioni che hanno inviato comunicazione di aver conferito incarichi a dipendenti e lo 0,28% di amministrazioni che hanno inviato comunicazione di aver conferito incarichi a consulenti o collaboratori esterni.

Figura 11 - Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale (Anno 2014, valori percentuali)



Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2015)

5. Soggetti incaricati

Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi

Confrontando le categorie dei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche nel corso del 2014, preme rilevare che il totale dei consulenti e collaboratori esterni è pari a 176.855, mentre quello relativo ai dipendenti pubblici è pari a 155.839.

Guardando in dettaglio le diverse tipologie istituzionali, il generale sbilanciamento fra le due categorie di soggetti esaminate si conferma maggiormente evidenziato con riguardo alla tipologia istituzionale "Altri Enti", dove il personale esterno cui è stato conferito un incarico è pari a 6.350 unità rispetto alle 1.417 unità di personale dipendente incaricato e anche con riguardo alle istituzioni della "Ricerca", dove il dato relativo al personale esterno è pari a poco meno del triplo di quello relativo al personale dipendente.

Lo sbilanciamento fra le due categorie di soggetti esaminate si riferisce anche alla tipologia istituzionale "Regioni e autonomie locali", dove il personale esterno cui è stato conferito un incarico è pari a più del doppio rispetto a quello relativo al personale dipendente.

Anche per le amministrazioni della tipologia "Università", così come negli anni precedenti, il personale esterno incaricato è in numero preponderante: 38.441 unità rispetto alle 21.095 unità di personale dipendente.

Continuano a costituire un'eccezione le amministrazioni della "Scuola", della "Sanità" e dei "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali", in quanto il numero dei dipendenti incaricati è superiore a quello relativo al personale esterno.

Prospetto 5 – Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi (dipendenti/consulenti e collaboratori esterni), per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Dipendenti		Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	15.626	10,03%	5.614	3,17%
Ricerca	1.271	0,82%	3.163	1,79%
Regioni, autonomie locali	28.059	18,01%	56.996	32,23%
Scuola	52.784	33,87%	45.998	26,01%
Sanità	35.587	22,84%	20.293	11,47%
Università	21.095	13,54%	38.441	21,74%
Altri Enti	1.417	0,91%	6.350	3,59%
Totale	155.839	100,00%	176.855	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Come già evidenziato per gli anni precedenti, da un attento esame delle due diverse tipologie di soggetti incaricati deriva la conferma che il più elevato numero di dipendenti che hanno ricevuto incarichi da parte di amministrazioni pubbliche appartiene alla "Scuola" (33,87%), mentre quello dei consulenti e collaboratori esterni alle "Regioni e autonomie locali" (32,23%).


Relativamente agli incarichi affidati a dipendenti si confermano, per numero, al secondo posto la "Sanità" (22,84%) e al terzo le "Regioni e autonomie locali" (18,01%).

Con riguardo ai consulenti e collaboratori esterni, anche per l'anno in esame, dopo le "Regioni e autonomie locali", si confermano la "Scuola" (26,01%) e l' "Università" (21,74%).

Le quote più esigue di dipendenti e di consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi, per quanto concerne il 2014, appartengono al settore della "Ricerca": rispettivamente lo 0,82% e l'1,79% (Prospetto 5).

In relazione alla distribuzione per genere dei dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi nel 2014, si conferma una lievissima disparità fra i due sessi nell'affidamento degli stessi, già evidenziata per l'anno 2013. (Figura 12)


Figura 12 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi, per genere (Anno 2014, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Se si esaminano le amministrazioni per tipologia istituzionale (Figura 13), si conferma costante la prevalenza della componente maschile tra i dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi: in particolar modo, per quanto concerne la tipologia "Altri Enti" (62,53%), seguita dall' "Università" (61,49%), dalla "Ricerca" (60,82%), dalla tipologia "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali" (60,25%), dalle "Regioni e autonomie locali" (57,33%) e dalla "Sanità" (53,82%). La sola eccezione continua ad essere rappresentata dalla "Scuola", dove il 64,10% degli incarichi è stato affidato alle donne.

Figura 13 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi, per genere e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

È utile rammentare che anche per l'anno in esame è stato analizzato il fenomeno di genere esclusivamente con riguardo ai dipendenti pubblici che hanno ricevuto incarichi da parte di pubbliche amministrazioni; i dati relativi ai consulenti e collaboratori esterni non sono disponibili a causa della eterogeneità di quest'ultima categoria di soggetti, presenti in banca dati sotto diverse forme non necessariamente codificabili come persone fisiche.

Con riguardo alla distribuzione degli incarichi in base alla qualifica, preme rilevare che, anche nel 2014, gli incarichi sono stati conferiti per lo più a personale non appartenente alla qualifica dirigenziale o equiparata (82,60%) rispetto a quelli conferiti ai dirigenti o equiparati (17,40%); anche in questo caso il dato non è disponibile per i consulenti e collaboratori esterni, a causa della eterogeneità dei soggetti appartenenti alla categoria (Figura 14).

Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica (Anno 2014, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Anche prendendo in esame le amministrazioni in base alle rispettive tipologie istituzionali, è evidente la prevalenza di personale non dirigenziale incaricato (Figura 15).

Il dato è confermato con particolare riguardo alla "Scuola" (97,62 %), all' "Università" (93,27%), alle "Regioni e autonomie locali" (90,28%), alla "Ricerca" (89,06%), alla tipologia "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali" (88,77%) e "Altri Enti" (78,55%).

Per quanto riguarda la "Sanità", invece, si conferma la tendenza, già evidenziata negli anni scorsi, a conferire un numero di incarichi in misura quasi uguale ai dirigenti o equiparati (54,81%) e al personale non appartenente a tale qualifica (45,19%).


Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Partendo dal presupposto che ad un soggetto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, può esser conferito più di un incarico, dai dati relativi all'anno oggetto di esame emerge che il 61,55 % dei dipendenti ha avuto un solo incarico, il 19,16 % ne ha avuti due, il 7,72% ne ha avuti tre, il 3,89% ne ha avuti quattro, il 2,28% ne ha avuti cinque e il 5,41 % ne ha avuti più di cinque (il medesimo dato non è disponibile per quanto concerne il personale esterno) (Figura 16).


Figura 16 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti (Anno 2014, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tra le tipologie istituzionali considerate (Figura 17), le amministrazioni che hanno affidato in misura maggiore più di un incarico a dipendenti, per l'anno in esame, appartengono alla tipologia "Università" (23,80%), "Sanità" (19,38%), "Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e agenzie fiscali" (19,01%) "Ricerca" (18,73%), "Regioni e Autonomie Locali" (18,28%), "Altri Enti" (17,85%) e "Scuola" (17,70%).

Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

I dipendenti e i consulenti e collaboratori esterni che hanno ricevuto in affidamento incarichi nel 2014, infine, si possono distribuire sulla base della regione geografica in cui è localizzata l'amministrazione conferente, pur tenendo sempre in considerazione il fatto che nel Lazio risiedono la maggior parte delle amministrazioni centrali.

Per quanto riguarda i dipendenti (Figura 18), la maggiore concentrazione di soggetti incaricati è collocata nelle regioni: Lazio (17,00%), Lombardia (11,60%), Sicilia (8,89%), Veneto (8,35%), Campania (7,47%), Toscana (6,72%), Puglia (6,54%), Emilia Romagna (5,85%) e Piemonte (5,32%).

Di contro, le amministrazioni localizzate in Abruzzo e Umbria, come negli anni precedenti, hanno registrato un basso numero di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi e la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta addirittura hanno registrato percentuali di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi rispettivamente dell'1,11%, dello 0,51 % e dello 0,31%.

Figura 18 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente (Anno 2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)


Per quanto riguarda il personale esterno (Figura 19), si conferma il dato rilevato negli anni precedenti, ossia che la maggior parte dei consulenti e collaboratori esterni ha ricevuto l'incarico da amministrazioni localizzate in Lombardia (17,05% del totale del personale incaricato); seguono quelle localizzate nel Lazio (12,75%), in Emilia Romagna (9,19%), in Veneto (8,68%) e in Toscana (7,04 %).

Per quanto concerne le altre regioni, si distinguono, per rilevanza nel numero di incarichi attribuiti, le amministrazioni della Campania (5,70%), Puglia (5,68 %), Sicilia (5,56%), Piemonte (5,53%) e Trentino Alto Adige (5,31%).

Le amministrazioni localizzate in Abruzzo (1,69%) e Umbria (1,55%) hanno registrato un numero molto basso di consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi, analogamente a quanto osservato per gli incarichi conferiti a dipendenti, mentre la Basilicata (0,66%), il Molise (0,56 %)

e la Valle d'Aosta (0,35%) hanno confermato dati inferiori all'1% di consulenti e collaboratori esterni incaricati.

Figura 19 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente (Anno 2014)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

6. Gli incarichi conferiti e liquidati

Con riferimento all'anno 2014, si conferma la tendenza da parte delle amministrazioni a conferire più incarichi a dipendenti (321.615) rispetto a consulenti e collaboratori esterni (270.914), come si evince dal Prospetto 6.

Bisogna ricordare che, nel corso dell'anno, uno stesso dipendente o consulente può ricevere più di un incarico.

Per quanto concerne i dipendenti, si contano 2,06 incarichi per dipendente in media, confermando lo stesso dato registrato nel 2013.

Mentre, con riguardo ai consulenti e collaboratori esterni, si contano 1,53 incarichi per consulente o collaboratore esterno, contro l'1,74 del 2013 (-12,20%).

La prevalenza del numero di incarichi conferiti a dipendenti, osservata a livello complessivo, evidenzia comunque qualche eccezione con riferimento ad alcune tipologie istituzionali.

Per le amministrazioni incluse nella tipologia "Regioni e autonomie locali", il numero di incarichi conferiti a consulenti o collaboratori esterni, in aumento rispetto allo scorso anno, è stato pari a 95.301 contro 55.932 incarichi conferiti a dipendenti; analogamente è avvenuto per l' "Università" dove è stato conferito un maggior numero di incarichi a personale esterno piuttosto che a dipendenti (56.000 contro 47.147) e per le amministrazioni appartenenti alla tipologia "Altri Enti" (9.175 contro 3.855).

Al contrario, per le amministrazioni appartenenti alla tipologia "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali" si è confermata la tendenza, già evidenziata negli anni precedenti, a conferire un maggior numero di incarichi a dipendenti piuttosto che a personale esterno (46.531 contro 8.366).

Analogamente è avvenuto nella "Scuola", ove ugualmente si è registrato un numero di incarichi superiore per i dipendenti (86.569 contro 69.270) e nella "Sanità", dove sono stati conferiti 79.181 incarichi a dipendenti e 29.052 a consulenti o collaboratori esterni.

Prospetto 6 – Incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi conferiti a dipendenti		Incarichi conferiti a Consulenti e	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	46.531	14,47%	8.366	3,09%
Ricerca	2.400	0,75%	3.750	1,38%
Regioni, autonomie locali	55.932	17,39%	95.301	35,18%
Scuola	86.569	26,92%	69.270	25,57%
Sanità	79.181	24,62%	29.052	10,72%
Università	47.147	14,66%	56.000	20,67%
Altri Enti	3.855	1,20%	9.175	3,39%
Totale	321.615	100,00%	270.914	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Per quanto concerne il numero di incarichi liquidati dalle amministrazioni nel corso del 2014, si registra un dato in aumento rispetto agli anni precedenti, sia con riferimento ai dipendenti (205.951 contro i 162.379 del 2013), sia con riguardo ai consulenti e collaboratori esterni (269.161 contro i 191.931 del 2013) (Prospetto 7).

In media, si contano 1,81 incarichi liquidati per dipendente e 1,54 incarichi liquidati per consulente o collaboratore esterno.

Analogamente a quanto osservato in relazione ai soggetti incaricati, anche le distribuzioni relative agli incarichi liquidati ricalcano piuttosto fedelmente quelle relative agli incarichi conferiti.

Prospetto 7 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi liquidati a dipendenti		Incarichi liquidati a Consulenti e	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	29.605	14,37%	7.864	2,92%
Ricerca	1.333	0,65%	4.687	1,74%
Regioni, autonomie locali	39.096	18,98%	98.331	36,53%
Scuola	61.274	29,75%	63.497	23,59%
Sanità	42.577	20,67%	33.131	12,31%
Università	29.766	14,45%	51.644	19,19%
Altri Enti	2.300	1,12%	10.007	3,72%
Totale	205.951	100,00%	269.161	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

7. Il valore degli incarichi liquidati

Nel corso del 2014 le amministrazioni hanno liquidato compensi per incarichi a consulenti e collaboratori esterni per un totale di 1.190.319.167,47 euro (contro 737.879.446,55 euro del 2013 e 825.620.327,00 euro del 2012), mentre una cifra nettamente inferiore, pari a 285.270.229,37 euro (contro 206.770.622,14 euro del 2013 e 230.076.843,93 del 2012), ha riguardato i compensi liquidati in favore dei dipendenti (Prospetto 8).

I compensi liquidati sono aumentati rispetto agli anni precedenti in entrambi i suddetti casi.

In media, sono stati liquidati 1.385,14 euro per dipendente (a fronte di 1.273,38 euro e 1.358,57 euro liquidati rispettivamente nel 2013 e nel 2012), con una variazione sostanziale dell'8,78% rispetto allo scorso anno e 4.422,33 euro per consulente o collaboratore esterno (a fronte di 3.844,50 euro e 3.981,35 euro liquidati rispettivamente nel 2013 e nel 2012), con una variazione del 15,03% rispetto al 2013.

Per quanto concerne l'anno in esame, una cospicua parte (39,89%) di tutti i compensi destinati al pagamento di consulenti e collaboratori esterni sono stati liquidati dalle amministrazioni appartenenti alle "Regioni, autonomie locali" (474.786.063,75 euro) che hanno erogato, altresì, in favore dei dipendenti compensi per una spesa di 62.244.482,42 euro (21,82% del totale).

Prendendo in esame i compensi liquidati ai dipendenti, si evidenzia che le amministrazioni appartenenti all' "Università" hanno liquidato il 21,39% del totale dei compensi, la "Scuola" il 21,35%, la "Sanità" il 17,55% e le amministrazioni appartenenti alla tipologia "Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali" il 13,90% degli stessi.

Per i consulenti e collaboratori esterni, una rilevante parte dei compensi (il 25,33% del totale) è stato liquidato dalle amministrazioni appartenenti alla "Sanità", seguite dall' "Università" con l' 11,74% e dalla "Scuola" con il 9,17% del totale.

Prospetto 8 - Compensi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori assoluti e percentuali)


Tipologie Istituzionali	Compensi liquidati a dipendenti		Compensi liquidati a Consulenti e	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	39.652.965,73	13,90%	50.386.469,07	4,23%
Ricerca	2.524.366,46	0,88%	34.531.020,05	2,90%
Regioni, autonomie locali	62.244.482,42	21,82%	474.786.063,75	39,89%
Scuola	60.910.891,35	21,35%	109.116.319,99	9,17%
Sanità	50.052.775,88	17,55%	301.529.663,68	25,33%
Università	61.018.976,27	21,39%	139.750.052,65	11,74%
Altri Enti	8.865.771,26	3,11%	80.219.578,28	6,74%
Totale	285.270.229,37	100,00%	1.190.319.167,47	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Con riferimento al valore dei compensi liquidati dalle amministrazioni si conferma, anche per l'anno in esame, quanto detto negli scorsi anni.

La maggioranza degli incarichi liquidati a dipendenti (49,91%) continua a rientrare nella classe di importi più bassa, fino a 500 euro; mentre, come già avvenuto in precedenza, il maggior numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni (39,70%) rientra nella classe di importo compresa tra 501 e 2.500 euro (Figura 20).

Figura 20 – Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro (Anno 2014, valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Esaminando, poi, gli incarichi liquidati con importi superiori ai 10.000 euro, si può notare che il 4,99% degli stessi sono liquidati a consulenti e collaboratori esterni, mentre lo 0,94% ai dipendenti.

Medesima osservazione deve farsi relativamente agli incarichi di importo superiore ai 15.000 euro che hanno riguardato il 6,83% dei consulenti e collaboratori esterni e solo lo 0,87 % dei dipendenti.

Il dettaglio offerto dalla distinzione per tipologie istituzionali (Prospetto 9) mostra che le amministrazioni incluse nella “Scuola” sono quelle che registrano la quota più elevata di incarichi liquidati a dipendenti con importi fino a 500 euro (30,09% di tutti gli incarichi affidati a dipendenti nel 2014), seguiti dalla “Sanità” (21,44%), dai “Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali” (19,58%), dalle “Regioni ed autonomie locali” (18,10%) e dall’ “Università” (9,30%).

Prospetto 9 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente (Anno 2014, valori percentuali)

Tipologie Istituzionali	Classi di Importo in Euro						Numero incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
	Dipendenti						
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	19,58%	8,26%	9,83%	13,43%	18,43%	21,09%	29.605
Ricerca	0,51%	0,72%	0,91%	1,04%	1,44%	0,95%	1.333
Regioni, autonomie locali	18,10%	18,05%	24,58%	29,35%	27,96%	22,04%	39.096
Scuola	30,09%	32,68%	23,63%	12,90%	10,66%	6,56%	61.274
Sanità	21,44%	21,08%	15,12%	18,62%	15,71%	15,37%	42.577
Università	9,30%	18,41%	24,34%	21,89%	20,75%	25,01%	29.766
Altri Enti	0,98%	0,81%	1,59%	2,76%	5,05%	8,97%	2.300
Totale	49,91%	38,42%	7,02%	2,85%	0,94%	0,87%	205.951
	Consulenti						
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	3,11%	2,17%	2,72%	3,64%	4,94%	4,53%	7.864
Ricerca	0,64%	1,01%	2,31%	3,55%	5,29%	3,11%	4.687
Regioni, autonomie locali	33,60%	33,38%	43,19%	44,46%	37,46%	37,33%	98.331
Scuola	31,25%	31,61%	17,20%	8,10%	5,12%	2,28%	63.497
Sanità	7,32%	6,72%	12,04%	21,94%	29,46%	35,06%	33.131
Università	21,02%	22,66%	19,24%	13,12%	11,43%	7,58%	51.644
Altri Enti	3,05%	2,46%	3,30%	5,19%	6,29%	10,11%	10.007
Totale	23,01%	39,70%	15,11%	10,35%	4,99%	6,83%	269.161

Fonte: Banca dati “PERLA PA” (Ottobre 2015)

Al contrario, gli incarichi liquidati a dipendenti con somme fino a 500 euro da parte delle istituzioni che appartengono alla tipologia istituzionale “Altri Enti” e “Ricerca” rappresentano, rispettivamente, solo lo 0,98% e lo 0,51% di tutti gli incarichi liquidati con riferimento alla suddetta classe di importo.

Il maggior numero di incarichi appartenenti alla classe di importo oltre i 15.000 euro, invece, sono liquidati dalle “Università” (25,01%), dalle “Regioni e autonomie locali” (22,04 %) e dai “Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali” (21,09%).

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni che, come si è già detto, rientrano più frequentemente nelle classi di importo più elevate, si osserva che le tipologie istituzionali che presentano incarichi liquidati rientranti nella classe di importo fino a 500 euro sono le istituzioni delle “Regioni e autonomie locali” con il 33,60%, seguite dalla “Scuola” con il 31,25 %, dall’ “Università” con il 21,02% e dalla Sanità con il 7,32% del totale degli incarichi relativi alla classe di importo in esame.

Di contro, sempre prendendo in esame la classe di importo fino a 500 euro, solo il 3,11% degli incarichi liquidati a consulenti e collaboratori esterni appartiene alla tipologia “Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali”, il 3,05 % agli “Altri Enti” e lo 0,64% si riferisce alle istituzioni che operano nella “Ricerca”.

Il maggior numero di incarichi appartenenti alla classe di importo oltre 15.000 euro, invece, sono liquidati dalle “Regioni e autonomie locali” (37,33%) e dalla “Sanità” (35,06%).

APPENDICE



ALLEGATO A



DIPENDENTI 2013



Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	18	0,18%	16	0,22%	2	0,07%
ENTI DI VIGILANZA	4	0,04%	4	0,05%	0	0,00%
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3	0,03%	3	0,04%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	345	3,36%	76	1,03%	269	9,36%
FORZE ARMATE	2	0,02%	2	0,03%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	227	2,21%	126	1,70%	101	3,53%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	22	0,21%	21	0,28%	1	0,03%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	53	0,52%	53	0,72%	0	0,00%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	27	0,26%	23	0,31%	4	0,14%
MAGISTRATURA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
MINISTRI	543	5,29%	361	4,88%	182	6,35%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PROVINCE AUTONOME	239	2,33%	181	2,45%	58	2,03%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	237	2,31%	148	2,00%	89	3,11%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4.334	42,25%	2.837	38,37%	1.497	52,27%
SCUOLA	3.857	37,60%	3.242	43,85%	615	21,47%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	234	2,28%	227	3,07%	7	0,24%
UNIVERSITA'	111	1,08%	72	0,97%	39	1,36%
TOTALE GENERALE	10.257	100,00%	7.393	100,00%	2.864	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Differenza di genere)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi		Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi		Incarichi conferiti		Incarichi liquidati		Compensi liquidati				
	Uomini	Donne	TOTALE	Uomini	Donne	TOTALE	Uomini	Donne	TOTALE	Uomini	Donne	TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.503	1.543	3.046	581	285	876	3.281	2.074	5.955	1.101	514	1.675	1.583.589,71
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	731	34	765	510	25	535	2.137	87	2.204	1.388	48	1.434	1.253.459,29
ENTI DI VIGILANZA	89	56	145	20	9	29	127	73	200	29	13	41	57.761,56
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	83	53	136	29	27	56	113	74	187	34	32	66	51.573,50
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	851	552	1.403	508	372	880	2.402	1.137	3.539	1.010	544	1.554	1.930.648
FORZE ARMATE	297	18	315	115	5	120	456	34	490	154	6	160	234.055,09
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	693	106	799	314	49	363	1.640	230	1.870	591	76	667	1.339.673,56
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	32	23	55	31	23	54	57	43	100	56	43	99	400.633,25
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	469	55	524	308	50	358	778	100	878	456	75	531	2.566.338,30
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.695	751	2.446	996	501	1.497	4.423	1.576	5.999	1.959	881	2.820	5.201.683,07
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	982	656	1.638	521	274	795	1.851	1.351	3.202	810	417	1.227	3.174.953,60
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
MINISTERI	6.940	6.438	13.378	3.852	3.806	7.658	22.299	20.815	43.114	11.219	11.577	22.796	16.656.729,48
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	75	37	112	27	16	43	154	83	237	38	24	62	195.038,20
PROVINCE AUTONOME	1.383	1.671	3.054	977	1.176	2.153	2.571	2.626	5.197	1.643	1.691	3.334	3.637.578,04
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.062	1.668	3.728	1.586	1.338	2.924	4.329	3.632	7.961	3.335	3.025	6.360	7.547.697,48
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	13.667	9.790	23.457	7.580	5.354	12.914	25.988	17.821	43.789	12.256	8.438	20.694	35.740.203,14
SCUOLA	15.884	28.096	43.980	10.852	18.286	29.238	36.481	43.251	69.732	16.316	26.116	42.432	39.874.772,10
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.249	18.082	38.331	11.731	9.930	21.661	51.075	35.320	86.395	22.670	15.426	38.096	42.006.89,56
UNIVERSITA'	13.666	8.550	22.116	6.902	4.449	11.351	30.619	16.845	47.464	11.570	6.781	18.331	39.503.996,33
TOTALE GENERALE	81.251	76.177	159.428	47.530	45.985	93.515	180.761	147.732	328.513	86.692	75.687	162.379	206.770.622,14

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Settembre 2014)

Tabella 3 - I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Distribuzione in base alla qualifica)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	428	2.804	3.032	47	830	877	733	5.223	5.956	77	1.598	1.675	141.262	1.442.307	1.583.969,71					
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	128	647	773	109	433	542	573	1.631	2.204	386	1.038	1.434	449.382	804.077	1.253.459,29					
ENTI DI VIGILANZA	35	109	144	9	20	29	56	144	200	12	29	41	11.370	46.392	57.761,95					
ENTI EX ART.70 D.LGS. 185/2001	15	120	135	1	55	56	22	165	187	1	65	66	1.671	49.502	51.573,50					
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	247	1.178	1.425	146	741	889	975	2.564	3.539	319	1.235	1.554	1.593.827	4.150.416	5.744.242,87					
FORZE ARMATE	35	284	319	19	100	119	55	435	460	27	133	160	17.087	216.988	234.065,09					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	4	50	54	3	51	54	5	95	100	4	95	99	23.295	377.578	400.833,25					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	128	672	798	64	301	365	205	1.665	1.870	92	575	667	233.424	1.106.250	1.339.673,58					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	105	426	531	56	301	357	192	686	878	93	438	531	137.936	2.428.400	2.566.336,30					
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	23	2.411	2.434	15	1.481	1.496	25	5.974	5.999	17	2.803	2.820	49.109	5.152.849	5.201.955,07					
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	152	1.488	1.640	53	744	797	412	2.780	3.202	71	1.155	1.227	205.752	2.969.207	3.174.955,60					
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
MINISTERI	1.472	11.902	13.374	668	6.999	7.634	3.172	39.943	43.115	1.152	21.644	22.796	4.189.238	12.467.471	16.656.728,49					
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	39	72	111	14	29	43	59	178	237	19	43	62	96.637	98.399	195.036,20					
PROVINCE AUTONOME	311	2.734	3.045	221	1.931	2.152	642	4.555	5.197	372	2.952	3.334	457.682	3.179.884	3.637.576,04					
REGIONI A STATUTO SPECIALE	223	3.477	3.700	129	2.792	2.921	350	7.611	7.961	177	6.183	6.300	997.462	6.550.235	7.547.697,48					
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	2.294	21.080	23.364	894	11.878	12.862	4.510	39.278	43.788	1.597	19.097	20.694	5.382.985	30.377.239	35.740.203,14					
SCUOLA	1.338	42.365	43.723	824	28.344	29.168	2.320	67.415	69.735	1.315	41.117	42.432	1.529.600	38.345.172	39.874.772,10					
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.476	18.158	38.634	11.425	10.379	21.804	48.450	37.941	86.391	20.755	17.341	38.096	26.637.853	15.368.336	42.006.189,56					
UNIVERSITA'	1.696	20.496	22.192	658	10.692	11.350	2.894	44.770	47.464	854	17.477	18.331	2.422.614	37.081.393	39.503.956,33					
TOTALE GENERALE	28.195	130.273	159.478	15.447	78.089	83.515	65.490	283.063	328.613	27.390	135.029	162.379	44.595.160	182.212.482	206.770.622,14					

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti
Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica

REGIONE	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
ABRUZZO	832	2.402	3.234	589	1.449	2.038	1.543	3.971	5.514	843	2.059	2.902	1.521.278	3.363.652	4.885.130
BASILICATA	563	1.201	1.764	369	805	1.174	1.194	1.974	3.168	687	1.104	1.791	1.277.187	1.595.818	2.873.004
CALABRIA	509	3.614	4.123	193	1.865	2.058	915	6.417	7.332	285	2.857	2.942	593.421	2.828.851	3.422.272
CAMPANIA	1.159	8.200	9.359	392	3.722	4.114	2.136	14.375	16.511	586	5.490	6.076	1.462.123	6.804.999	8.267.123
EMILIA-ROMAGNA	2.207	9.306	11.513	1.254	5.039	6.293	5.088	19.476	24.564	2.210	8.271	10.481	2.631.894	8.186.251	10.818.145
FRIULI-VENEZIA GIULIA	907	3.577	4.484	530	2.049	2.579	2.253	6.836	9.089	1.026	2.997	4.033	1.166.701	3.458.860	4.625.561
LAZIO	4.637	26.417	31.054	2.017	14.398	16.405	10.712	68.582	79.294	3.795	33.978	37.773	9.687.135	35.458.874	45.146.008
LIGURIA	926	3.052	3.978	433	1.912	2.345	2.249	5.408	7.657	681	2.996	3.677	1.542.183	3.325.405	4.867.588
LOMBARDIA	3.614	13.618	17.232	2.210	9.158	11.368	8.597	27.099	35.696	3.906	14.758	18.664	5.080.731	23.036.877	28.117.608
MARCHE	696	3.990	4.686	420	2.601	3.021	1.522	7.850	9.372	822	4.115	4.937	1.238.490	6.075.736	7.314.226
MOLISE	244	719	963	207	396	603	359	1.189	1.548	267	575	842	632.093	855.652	1.487.945
PIEMONTE	2.296	8.039	10.335	1.280	5.720	7.000	5.391	14.112	19.503	2.116	8.588	10.704	2.570.981	13.168.768	15.739.749
PUGLIA	1.481	7.955	9.436	748	4.642	5.390	3.405	15.228	18.633	1.721	7.429	9.150	3.523.012	9.724.528	13.247.540
SARDEGNA	1.069	6.172	7.241	555	4.509	5.074	1.696	12.104	13.790	780	8.573	9.353	1.368.164	9.747.543	11.115.706
SICILIA	1.473	9.414	10.887	748	5.156	5.904	3.267	16.245	19.512	1.470	7.870	9.340	2.374.043	9.054.898	11.428.941
TOSCANA	2.172	7.228	9.400	1.048	4.664	5.712	4.766	13.250	18.016	1.816	7.428	9.244	2.771.664	8.030.754	10.802.418
TRENTINO-ALTO ADIGE	541	3.647	4.188	390	2.647	3.027	1.136	6.596	7.732	630	4.396	5.026	713.563	5.361.125	6.094.688
UMBRIA	602	1.744	2.346	314	995	1.309	1.221	3.861	5.082	477	1.666	2.143	940.884	1.810.158	2.751.042
VALLE D'AOSTA	92	429	521	62	274	336	150	624	774	84	363	447	221.223	441.939	663.163
VENETO	3.165	9.549	12.714	1.686	6.079	7.765	7.880	17.866	25.726	3.144	9.710	12.854	3.226.113	9.876.651	13.102.764
TOTALE GENERALE	29.155	130.273	189.428	15.445	78.070	93.515	65.450	263.063	328.513	27.356	135.023	162.379	44.542.893,66	192.227.738,49	206.770.622,14

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente

Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI									
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	675	4.027	4.702	58	1.196	1.254	733	5.223	5.956	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	305	815	1.120	268	816	1.084	573	1.631	2.204	
ENTI DI VIGILANZA	31	87	118	25	57	82	56	144	200	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	19	149	168	3	16	19	22	165	187	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	390	1.467	1.857	585	1.097	1.682	975	2.564	3.539	
FORZE ARMATE	26	85	111	29	350	379	55	435	490	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	4	67	71	1	28	29	5	95	100	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	159	1.390	1.549	46	275	321	205	1.665	1.870	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	73	124	197	119	562	681	192	686	878	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	17	2.645	2.662	8	3.329	3.337	25	5.974	5.999	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	319	1.902	2.221	93	888	981	412	2.790	3.202	
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINISTERI	2.962	21.294	24.256	210	18.646	18.856	3.172	39.940	43.112	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31	93	124	28	85	113	59	178	237	
PROVINCE AUTONOME	405	2.603	3.008	237	1.952	2.189	642	4.555	5.197	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	283	6.276	6.559	67	1.335	1.402	350	7.611	7.961	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.611	27.045	30.656	899	12.232	13.131	4.510	39.277	43.787	
SCUOLA	2.171	60.909	63.080	149	6.506	6.655	2.320	67.415	69.735	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.613	22.046	43.659	26.837	15.899	42.736	48.450	37.945	86.395	
UNIVERSITA'	2.154	33.760	35.914	540	11.010	11.550	2.694	44.770	47.464	
TOTALE GENERALE	35.248	186.784	222.032	30.202	76.279	106.481	65.450	263.063	328.513	

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Settembre 2014)

Tabella 6 - Distribuzione degli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI											
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					DA SOGGETTI PRIVATI					TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	66	888	954	11	710	721	77	1.598	1.675			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	216	550	766	180	488	668	396	1.038	1.434			
ENTI DI VIGILANZA	11	19	30	1	10	11	12	29	41			
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	1	62	63	0	3	3	1	65	66			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	142	655	797	177	580	757	319	1.235	1.554			
FORZE ARMATE	14	37	51	13	96	109	27	133	160			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	4	67	71	0	28	28	4	95	99			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	69	433	502	23	142	165	92	575	667			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	34	54	88	59	384	443	93	438	531			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	13	1.713	1.726	4	1.090	1.094	17	2.803	2.820			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	59	738	797	12	418	430	71	1.156	1.227			
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINISTERI	1.067	7.921	8.988	85	13.723	13.808	1.152	21.644	22.796			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	5	14	19	14	29	43	19	43	62			
PROVINCE AUTONOME	255	1.840	2.095	117	1.122	1.239	372	2.962	3.334			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	142	5.326	5.468	35	857	892	177	6.183	6.360			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	1.203	12.450	13.653	437	6.604	7.041	1.640	19.054	20.694			
SCUOLA	2.865	29.902	32.767	83	9.582	9.665	2.948	39.484	42.432			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	9.553	10.402	19.955	11.196	6.935	18.131	20.759	17.337	38.096			
UNIVERSITA'	677	13.049	13.726	177	4.428	4.605	854	17.477	18.331			
TOTALE GENERALE	16.406	86.120	102.526	12.624	47.229	59.853	29.030	133.349	162.379			

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Settembre 2014)

Tabella 7 - Distribuzione dei compensi corrisposti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	COMPENSI/LIQUIDATI											
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	89.384	885.275	984.659	42.378	556.532	598.910	141.762	1.441.807	1.583.570			
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	238.225	440.807	679.032	211.277	363.150	574.427	449.502	803.957	1.253.459			
ENTI DI VIGILANZA	10.970	36.931	47.901	400	9.461	9.861	11.370	46.392	57.762			
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	1.671	45.108	46.780	0	4.794	4.794	1.671	49.902	51.574			
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	451.011	2.416.461	2.867.472	1.143.252	1.733.518	2.876.771	1.594.263	4.149.980	5.744.243			
FORZE ARMATE	7.886	48.021	55.907	9.201	168.947	178.148	17.087	216.968	234.055			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	23.255	305.777	329.033	0	71.800	71.800	23.255	377.578	400.833			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	173.570	761.032	934.603	59.854	345.217	405.071	233.424	1.106.250	1.339.674			
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	39.099	66.944	106.043	98.837	2.361.456	2.460.293	137.936	2.428.400	2.566.336			
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	33.609	3.096.101	3.129.710	15.500	2.056.748	2.072.248	49.109	5.152.849	5.201.998			
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	165.885	1.387.179	1.553.064	39.867	1.592.028	1.621.895	205.752	2.969.207	3.174.959			
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINISTERI	4.001.904	6.921.918	10.923.822	187.354	5.545.554	5.732.907	4.189.258	12.467.471	16.656.729			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	32.382	23.535	55.917	64.221	74.899	139.119	96.602	98.434	195.036			
PROVINCE AUTONOME	282.089	1.778.570	2.060.659	175.604	1.401.314	1.576.918	457.692	3.179.884	3.637.576			
REGIONI A STATUTO SPECIALE	741.590	5.994.231	6.735.820	255.872	556.005	811.877	997.462	6.550.235	7.547.667			
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.699.595	22.354.400	26.053.995	1.660.070	8.026.138	9.686.208	5.359.665	30.380.539	35.740.203			
SCUOLA	1.367.517	31.942.807	33.310.324	162.083	6.402.365	6.564.448	1.529.600	38.345.172	39.874.772			
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.610.770	9.998.366	23.609.136	13.023.514	5.373.540	18.397.054	28.634.284	15.371.906	42.006.190			
UNIVERSITA'	1.403.594	22.406.144	23.809.738	1.019.020	14.675.238	15.694.258	2.422.614	37.081.383	39.503.996			
TOTALE GENERALE	26.384.007,41	110.909.606,33	137.293.613,74	18.168.303,58	51.308.704,82	69.477.008,40	44.552.310,99	162.218.311,15	206.770.622,14			

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2013

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2013	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2013	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2013	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2013	Compensi per incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2013	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2013
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	876	31.909	1.675	3.359	1.583.570	44.833.639
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	535	11.014	1.434	1.258	1.253.459	14.157.699
ENTI DI VIGILANZA	29	674	41	86	57.762	1.025.575
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	56	6.841	66	46	51.574	2.043.834
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	880	21.157	1.554	2.022	5.744.243	80.580.389
FORZE ARMATE	120	2.360	160	126	234.055	4.849.401
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	54	1.168	99	125	400.833	2.665.559
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	363	51.973	667	1.373	1.339.674	26.193.256
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	358	3.243	531	693	2.566.336	27.217.230
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.497	8.657	2.820	1.474	5.201.958	27.465.437
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	795	23.781	1.227	2.041	3.174.959	49.337.181
MAGISTRATURA	0	5.968	0	0	0	5.221.539
MINISTERI	7.658	415.649	22.796	25.252	16.656.729	537.306.230
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	43	2.712	62	105	195.036	8.001.145
PROVINCE AUTONOME	2.153	43.165	3.334	4.754	3.637.576	62.619.231
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.934	39.960	6.360	1.873	7.547.697	49.823.932
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	12.914	728.605	20.694	41.550	35.740.203	1.353.271.517
SCUOLA	29.238	745.049	42.432	70.419	39.874.772	731.364.577
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.661	702.694	38.096	60.346	42.006.190	3.401.392.245
UNIVERSITA'	11.351	481.878	18.331	31.952	39.503.696	1.114.709.122
TOTALE GENERALE	93.515	3.328.517	162.379	248.854	206.770.622,14	7.544.080.738,09

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 9 - Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	Numero incarichi conferiti per dipendente										Numero dipendenti incaricati
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi	più di 5 incarichi					
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	892	1.214	168	418	45	309					3.046
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	379	123	69	51	37	106					765
ENTI DI VIGILANZA	113	20	3	7	1	1					145
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	98	28	8	1	1	0					136
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	538	151	51	40	13	91					1.403
FORZE ARMATE	203	76	26	3	0	7					315
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	37	12	2	0	2	2					55
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	549	130	55	19	8	38					799
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	357	85	43	16	11	12					524
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.267	539	233	112	71	224					2.446
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.021	302	126	68	39	82					1.638
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0					0
MINISTERI	6.290	2.785	1.294	742	460	1.807					13.378
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	68	18	5	8	3	10					112
PROVINCE AUTONOME	2.083	525	201	106	50	89					3.054
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.384	478	241	141	238	246					3.728
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	15.748	4.070	1.503	779	409	948					23.457
SCUOLA	31.318	7.274	2.633	1.194	608	953					43.980
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	22.158	7.437	3.275	1.861	1.071	2.529					38.331
UNIVERSITA'	12.070	5.017	2.301	1.109	574	1.044					22.116
TOTALE GENERALE	97.573	30.284	12.237	6.675	3.641	8.498					159.428

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 10 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.258	315	46	35	12	9	1.675
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	659	689	73	11	2	0	1.434
ENTI DI VIGILANZA	21	11	5	3	0	1	41
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	57	4	3	1	0	1	66
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	790	418	133	86	40	87	1.554
FORZE ARMATE	71	69	13	6	0	1	160
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	34	30	6	14	9	6	99
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	356	201	53	24	18	15	667
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	255	151	58	34	14	19	531
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	979	1.290	359	142	24	26	2.820
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	385	503	192	70	36	41	1.227
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERI	18.812	2.838	633	271	97	145	22.796
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	10	35	5	6	3	3	62
PROVINCE AUTONOME	1.738	1.274	228	64	20	10	3.334
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.953	2.763	399	157	52	36	6.360
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	10.755	5.985	2.130	1.099	387	338	20.694
SCUOLA	22.106	17.261	2.212	573	163	117	42.432
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.623	13.529	1.749	680	260	255	38.096
UNIVERSITA'	7.216	7.061	2.273	1.070	337	374	18.331
TOTALE GENERALE	90.078	54.427	10.570	4.346	1.474	1.484	162.379

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 11 - Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						oltre 15000	Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	591	211	30	30	8	7	877	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	217	272	38	7	1	0	535	
ENTI DI VIGILANZA	14	7	4	3	0	1	29	
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	47	4	3	1	0	1	56	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	421	232	78	50	30	69	860	
FORZE ARMATE	51	50	13	5	0	1	120	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	11	19	5	11	3	5	54	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	165	115	39	15	17	12	363	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	191	94	34	20	10	9	358	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	428	700	245	93	14	17	1.467	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	265	300	130	38	24	38	765	
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	
MINISTERI	5.500	1.410	375	177	76	118	7.658	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	10	23	2	6	1	1	43	
PROVINCE AUTONOME	1.096	818	163	49	17	10	2.153	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.379	1.140	215	119	51	30	2.934	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	5.808	4.059	1.640	823	301	276	12.907	
SCUOLA	14.075	12.762	1.718	454	132	101	29.242	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	12.473	7.319	1.077	456	174	170	21.669	
UNIVERSITA'	4.387	4.266	1.470	708	247	267	11.345	
TOTALE GENERALE	47.129	33.801	7.279	3.065	1.108	1.133	93.515	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 12 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	4	3	21	7	69	1.331	1.007	73	10	0	3.431	5.956
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	7	3	3	0	0	1.597	271	81	1	0	241	2.204
ENTI DI VIGILANZA	0	0	3	0	1	173	4	0	0	0	19	200
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	0	0	1	0	0	60	86	0	0	0	39	187
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2	58	35	4	11	640	363	1.031	1	2	1.392	3.539
FORZE ARMATE	0	1	3	0	0	114	92	16	0	1	263	490
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	4	0	1	0	1	3	12	0	0	79	100
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	5	0	3	0	0	704	170	804	1	4	179	1.870
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	8	0	30	4	0	179	12	54	0	0	591	878
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	7	20	0	10	1.214	158	327	2	0	4.261	5.999
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	2	29	11	7	1.066	637	444	1	6	969	3.202
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERI	2.474	493	90	226	2.695	2.833	8.497	977	437	13	24.390	43.115
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	1	2	0	1	192	13	4	1	0	23	237
PROVINCE AUTONOME	0	70	69	4	16	1.920	555	221	4	14	2.325	5.197
REGIONI A STATUTO SPECIALE	9	143	54	25	55	520	973	157	6	82	5.937	7.961
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	62	3.302	330	56	233	5.852	10.459	4.367	124	971	18.032	43.788
SCUOLA	17	699	72	2	468	27.531	3.694	2.946	33	303	34.570	69.735
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	23	211	138	17	59	48.415	10.221	4.643	32	109	22.523	86.391
UNIVERSITA'	51	95	298	81	80	25.436	6.167	2.745	5	48	12.456	47.464
TOTALE GENERALE	2.662	5.092	1.200	438	3.695	119.778	43.382	18.302	668	1.654	131.762	328.513

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 13 - Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro)

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudi opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.319,67	2.686,00	99.712,63	29.566,00	116.699,34	137.633,86	144.516,47	69.289,94	0,00	0,00	963.346,80	1.583.599,71
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	2.869,30	17.025,00	0,00	0,00	0,00	1.017.412,81	59.890,01	40.145,37	250,00	0,00	116.036,80	1.253.459,29
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	22.004,62	460,00	0,00	0,00	0,00	33.676,94	57.761,56
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,29	25.987,33	0,00	0,00	0,00	9.682,86	51.573,50
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	200,00	18.964,76	139.588,30	29.582,47	16.627,35	294.256,87	1.920.139,51	1.532.276,55	0,00	4.720,00	1.767.866,26	5.744.242,37
FORZE ARMATE	0,00	1.934,65	2.040,00	0,00	0,00	16.090,26	48.790,90	18.787,00	0,00	0,00	146.442,28	234.055,99
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0,00	38.614,08	0,00	0,00	0,00	1.920,00	541,47	9.090,99	0,00	0,00	350.866,71	400.833,25
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	42.899,95	0,00	10.904,38	0,00	0,00	245.526,97	413.552,25	388.715,70	0,00	0,00	237.974,35	1.339.675,58
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	840,00	0,00	73.012,74	14.865,50	0,00	78.539,56	10.362,03	18.957,33	0,00	0,00	2.369.755,14	2.566.336,30
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	6.152,79	54.147,91	0,00	14.455,50	1.415.525,25	23.324,82	298.631,50	6.860,85	0,00	3.362.359,44	5.201.959,07
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	3.500,00	223.710,17	20.065,16	28.604,74	612.349,76	47.939,34	1.259.605,55	0,00	10.962,52	966.222,36	3.174.959,60
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERI	346.855,56	343.089,26	190.102,14	182.739,42	687.738,71	1.443.427,27	3.161.142,95	1.137.646,23	438.674,78	2.510,32	8.699.992,84	16.656.729,48
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	101.993,59	17.109,86	0,00	0,00	0,00	59.122,75	195.036,20
PROVINCE AUTONOME	0,00	53.890,43	133.160,65	11.611,99	21.368,00	1.359.373,59	208.149,48	204.905,66	15.175,46	16.532,17	1.613.409,42	3.637.576,04
REGIONI A STATUTO SPECIALE	5.598,91	94.926,66	118.142,18	47.923,35	79.810,43	231.729,40	215.991,94	161.626,59	8.225,00	78.757,27	6.504.965,75	7.547.697,48
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	81.916,07	1.762.991,14	473.392,29	190.135,37	485.501,67	2.564.046,76	2.034.337,46	6.778.279,91	31.524,36	603.223,49	20.734.264,63	35.740.203,14
SCUOLA	45.322,18	529.715,14	463.743,82	2.500,00	649.387,48	18.604.782,60	934.915,61	2.304.061,69	3.023,40	104.439,36	6.232.960,82	39.874.772,10
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	41.995,32	192.803,29	574.388,63	69.632,46	24.038,13	14.488.481,83	5.248.904,48	3.720.934,30	19.444,66	148.619,08	7.477.075,18	42.005.186,56
UNIVERSITA'	86.724,84	126.585,94	840.315,89	98.469,20	106.884,87	16.545.399,66	1.561.964,58	3.959.430,96	2.060,00	55.641,27	14.120.599,12	39.503.996,33
TOTALE GENERALE	668.351,80	3.182.879,14	3.399.981,71	696.090,92	2.247.734,22	61.196.469,95	16.098.919,49	21.902.653,27	635.268,71	1.025.405,46	65.826.467,46	205.770.622,14

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2013

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	2	0,01%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0,00%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	23	0,13%	3	0,02%
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	7	0,04%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4	0,02%	151	0,85%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	694	3,89%	0	0,00%
FORZE ARMATE	0	0,00%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	1	0,01%	12	0,07%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	13	0,07%	7	0,04%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	41	0,23%	6	0,03%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	104	0,58%	6	0,03%
MINISTERI	46	0,26%	390	2,19%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	640	3,59%	5	0,03%
PROVINCE AUTONOME	14	0,08%	45	0,25%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	469	2,63%	83	0,47%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	8.074	45,26%	2.232	12,51%
SCUOLA	6.886	38,60%	980	5,49%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	481	2,70%	60	0,34%
UNIVERSITA'	341	1,91%	104	0,58%
TOTALE GENERALE	17.840	100,00%	4.084	22,89%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 2 - I soggetti esterni (collaboratori e consulenti) e gli incarichi, conferiti e liquidati

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2012		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2012		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.038		439		3.902		2.314		6.378.747	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	123		116		288		242		470.949	
ENTI DI VIGILANZA	138		27		272		39		513.310	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	18		14		26		18		220.270	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.193		4.779		8.509		7.626		61.629.376	
FORZE ARMATE	0		0		0		0		0	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	69		65		130		118		437.706	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	4		2		5		2		47	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	333		331		466		446		1.215.751	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.013		2.745		4.838		4.222		8.534.959	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.520		2.830		4.811		3.747		22.111.054	
MINISTERI	3.975		2.557		7.696		5.201		26.435.850	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	155		143		231		207		3.201.938	
PROVINCE AUTONOME	6.146		5.605		12.918		11.437		34.091.702	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.000		1.458		3.460		2.236		7.953.860	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	40.356		28.051		71.879		45.433		180.569.624	
SCUOLA	33.310		28.955		55.272		45.714		61.772.731	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.394		15.768		31.758		25.823		226.397.838	
UNIVERSITA'	35.126		24.100		60.311		37.106		95.943.733	
TOTALE GENERALE	152.911		117.985		266.771		191.931		737.879.446,55	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 3 - I collaboratori esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2013
Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2013		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2013		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	2.913	2.031	4.573	2.826	10.533.599					
BASILICATA	1.083	749	1.624	1.047	5.007.911					
CALABRIA	3.071	2.293	4.639	3.310	11.240.102					
CAMPANIA	7.549	4.559	11.915	6.804	27.407.729					
EMILIA-ROMAGNA	12.869	10.072	24.537	17.732	63.418.768					
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.066	3.588	8.952	6.123	16.477.851					
LAZIO	22.598	16.951	37.189	26.736	155.723.649					
LIGURIA	3.893	2.507	7.505	4.240	16.889.296					
LOMBARDIA	25.267	22.572	44.841	37.549	142.009.605					
MARCHE	4.636	3.630	8.090	5.882	17.320.427					
MOLISE	1.003	706	1.707	1.019	3.512.487					
PIEMONTE	7.578	5.971	14.941	10.664	34.931.291					
PUGLIA	9.115	6.536	13.859	8.925	29.600.435					
SARDEGNA	4.626	3.397	6.834	4.659	20.377.247					
SICILIA	7.533	4.766	11.254	6.386	19.616.245					
TOSCANA	11.187	7.584	18.966	11.951	39.907.609					
TRENTINO-ALTO ADIGE	7.922	7.289	16.322	14.148	46.750.555					
UMBRIA	2.319	1.781	3.813	2.731	8.614.084					
VALLE D'AOSTA	526	478	908	756	4.814.918					
VENETO	13.157	10.525	24.302	18.443	63.725.627					
TOTALE GENERALE	152.911	117.985	266.771	191.931	737.879.446,55					

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	538	795	289	262	191	239	2.314
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	98	76	44	22	2	0	242
ENTI DI VIGILANZA	4	9	6	7	2	11	39
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	3	2	2	2	2	7	18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.835	2.046	873	769	473	1.630	7.626
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	0	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	27	35	23	15	11	7	118
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	161	158	58	30	17	22	446
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.578	1.463	666	386	107	22	4.222
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.046	721	414	414	284	868	3.747
MINISTERI	1.179	1.584	716	686	503	533	5.201
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	17	16	23	44	107	207
PROVINCE AUTONOME	2.746	5.589	1.486	791	280	545	11.437
REGIONI A STATUTO SPECIALE	534	811	355	217	98	221	2.236
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	9.976	15.190	7.777	5.799	2.451	4.240	45.433
SCUOLA	14.883	24.584	4.144	1.175	637	291	45.714
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.363	4.491	3.233	4.136	3.004	6.596	25.823
UNIVERSITA'	10.850	15.118	5.171	2.875	1.079	2.013	37.106
TOTALE GENERALE	49.823	72.689	25.273	17.609	9.185	17.352	191.931

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Settembre 2014)

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	175	97	56	49	31	31	439
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	43	34	23	14	2	0	116
ENTI DI VIGILANZA	4	4	3	3	2	11	27
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	4	2	2	0	1	5	14
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.179	1.179	531	466	278	1.146	4.779
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	15	23	12	9	4	2	65
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	0	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	120	123	43	19	11	15	331
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	985	997	441	245	59	18	2.745
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	767	528	312	293	213	717	2.830
MINISTERI	538	803	365	312	253	286	2.557
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	11	10	16	29	77	143
PROVINCE AUTONOME	1.423	2.710	653	344	150	325	5.605
REGIONI A STATUTO SPECIALE	381	503	225	126	60	163	1.458
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	6.995	9.174	4.351	3.255	1.506	2.770	28.051
SCUOLA	10.146	15.149	2.417	631	516	96	28.955
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.835	2.545	1.754	2.288	1.825	4.521	15.768
UNIVERSITA'	7.066	9.658	3.411	1.873	702	1.390	24.100
TOTALE GENERALE	32.678	43.540	14.609	9.943	5.642	11.573	117.985

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne

COMPARTO	Collaborazione coordinata e continuativa	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.390	2.511	1	3.902
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	137	151	0	288
ENTI DI VIGILANZA	146	126	0	272
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	22	0	26
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2.852	5.657	0	8.509
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	68	62	0	130
FORZE ARMATE	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	5	0	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	265	201	0	466
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.262	3.576	0	4.838
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.870	2.941	0	4.811
MINISTERI	3.058	4.638	0	7.696
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	194	37	0	231
PROVINCE AUTONOME	2.207	10.711	0	12.918
REGIONI A STATUTO SPECIALE	334	3.126	0	3.460
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	7.374	64.505	0	71.879
SCUOLA	3.377	51.894	0	55.271
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	11.308	20.450	0	31.758
UNIVERSITA'	26.434	33.877	0	60.311
TOTALE GENERALE	62.280	204.490	1	266.771

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Settembre 2014)

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conciliazione, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	21	0	0	3.881	3.902
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	288	288
ENTI DI VIGILANZA	6	0	0	266	272
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 166/2001	9	0	0	17	26
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	818	0	0	7.691	8.509
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	130	130
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	5	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	466	466
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3	0	0	4.835	4.838
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2	0	0	4.809	4.811
MINISTERI	33	0	0	7.663	7.696
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	0	0	230	231
PROVINCE AUTONOME	291	0	0	12.627	12.918
REGIONI A STATUTO SPECIALE	396	0	0	3.064	3.460
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	13.539	0	0	58.340	71.879
SCUOLA	16	0	0	55.255	55.271
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.932	0	0	28.826	31.758
UNIVERSITA'	161	13	0	60.137	60.311
TOTALE GENERALE	18.228	13	0	248.530	266.771

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0	0	6.378.747	6.378.747
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	470.949	470.949
ENTI DI VIGILANZA	27.568	0	0	485.742	513.310
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	140.243	0	0	80.027	220.270
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.068.301	0	0	58.571.075	61.629.376
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	437.706	437.706
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	47	47
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	1.215.751	1.215.751
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	9.106	0	0	8.525.853	8.534.959
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	9.874	0	0	22.101.180	22.111.054
MINISTERI	306.006	0	0	26.129.845	26.435.850
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	34.708	0	0	3.167.231	3.201.938
PROVINCE AUTONOME	631.438	0	0	33.460.264	34.091.702
REGIONI A STATUTO SPECIALE	601.424	0	0	7.352.436	7.953.860
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	22.746.478	0	0	157.823.147	180.569.624
SCUOLA	11.182	0	0	61.761.548	61.772.731
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.073.836	0	0	216.324.002	226.397.838
UNIVERSITA'	549.298	8.080	0	95.386.355	95.943.733
TOTALE GENERALE	38.199.460,36	8.080,34	0,00	699.671.905,85	737.879.446,55

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

DIPENDENTI 2014




Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	2	0,02%	2	0,03%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	36	0,36%	36	0,49%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	4	0,04%	4	0,05%	0	0,00%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	3	0,03%	3	0,04%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	344	3,40%	76	1,03%	268	9,89%
FORZE ARMATE	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	257	2,54%	143	1,93%	114	4,21%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	22	0,22%	21	0,28%	1	0,04%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	50	0,49%	50	0,67%	0	0,00%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	24	0,24%	23	0,31%	1	0,04%
MAGISTRATURA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
MINISTERI	594	5,87%	388	5,24%	206	7,60%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
PROVINCE AUTONOME	261	2,56%	193	2,60%	68	2,51%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	210	2,07%	129	1,74%	81	2,99%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4.150	41,00%	2.752	37,14%	1.398	51,57%
SCUOLA	3.802	37,57%	3.280	44,26%	522	19,25%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	246	2,45%	228	3,05%	20	0,74%
UNIVERSITA'	113	1,12%	81	1,09%	32	1,18%
TOTALE GENERALE	10.121	100,00%	7.410	100,00%	2.711	100,00%

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Differenza di genere)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne		Uomini		Donne		Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	TOTALE	1.203	78	25	24	708	410	1.118	1.724	624	2.348	1.343	621	1.964	1.334.759	431.683	1.766.472			
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	815	396	1.211	708	410	1.118	1.724	624	2.348	1.343	621	1.964	1.334.759	431.683	1.766.472					
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	760	33	793	532	27	559	2.188	100	2.288	1.401	82	1.483	1.201.096	146.028	1.346.124					
ENTI DI VIGILANZA	85	50	136	24	10	34	108	66	174	34	15	49	55.995	21.445	77.441,91					
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 195/2001	43	35	78	25	25	50	69	42	111	31	27	58	113.490	17.898	131.388,05					
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	757	446	1.203	524	295	819	2.578	982	3.570	1.601	592	2.193	5.789.698	2.867.276	8.656.973,30					
FORZE ARMATE	223	22	245	91	5	96	267	22	289	138	5	143	472.247	292	472.539,20					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	613	112	725	326	48	374	1.675	216	1.891	670	77	747	1.305.534	184.699	1.490.232,34					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	27	17	44	27	16	43	58	36	94	61	38	99	232.599	116.396	348.994,83					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	484	60	544	364	59	423	702	85	787	553	123	676	2.705.001	1.340.455	4.045.455,32					
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.495	690	2.185	1.048	515	1.563	4.006	1.598	5.604	2.151	925	3.076	4.514.159	1.670.634	6.184.793,28					
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	773	498	1.271	544	327	871	1.409	991	2.400	823	510	1.333	1.746.977	777.390	2.524.368,46					
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MINISTERI	6.471	5.565	12.036	4.531	4.452	8.983	20.803	17.890	38.793	12.147	12.299	24.446	18.911.955	10.872.144	29.783.709,64					
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	7	28	26	15	41	32	9	41	50	27	77	327.610	71.838	399.447,85					
PROVINCE AUTONOME	1.293	1.473	2.766	1.080	1.256	2.336	2.346	2.336	4.682	1.683	1.947	3.830	2.836.338	2.081.509	5.017.848,97					
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.983	1.510	3.493	1.742	1.358	3.100	5.296	3.564	8.860	4.500	3.268	7.768	4.823.715	3.463.914	8.287.629,23					
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	12.810	8.990	21.800	9.121	6.179	15.300	25.698	16.692	42.390	16.563	10.935	27.496	33.157.042	15.781.965	48.939.007,23					
SCUOLA	17.453	33.146	50.599	13.691	24.579	38.270	29.253	51.712	80.945	21.705	36.493	58.198	23.504.790	31.221.308	54.726.098,06					
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.153	16.434	32.587	12.999	10.638	23.237	48.044	31.137	79.181	24.869	17.708	42.577	32.547.358	17.505.418	50.052.775,88					
UNIVERSITA'	12.971	8.124	21.095	9.845	6.483	16.328	30.757	16.390	47.147	18.563	11.183	29.795	43.470.128	17.546.849	61.016.978,27					
TOTALE GENERALE	78.231	77.608	155.839	56.848	56.697	113.545	177.113	144.502	321.615	109.106	96.845	205.951	179.150.100,17	106.120.129,20	285.270.229,37					

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 3 - I dipendenti pubblici e gli inierichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti (Distribuzione in base alla qualifica)

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti inierichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati inierichi				Inierichi conferiti				Inierichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti		Dirigenti		Non dirigenti	
	TOTALE	1.107	1.211	1.118	1.072	1.118	184	2.164	2.348	57	1.904	1.904	231.412	1.535.060	1.768.472	231.412	1.535.060	1.768.472	231.412	1.535.060
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	104	1.107	1.211	46	1.072	1.118	184	2.164	2.348	57	1.904	1.904	231.412	1.535.060	1.768.472	231.412	1.535.060	1.768.472	231.412	1.535.060
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	121	672	793	102	457	559	525	1.793	2.288	346	1.453	1.453	354.659	891.467	1.346.124	354.659	891.467	1.346.124	354.659	891.467
ENTI DI VIGILANZA	30	106	130	8	28	34	48	126	174	10	48	48	6.107	71.305	77.412	6.107	71.305	77.412	6.107	71.305
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	10	68	78	6	44	50	18	92	111	6	58	58	43.268	88.118	131.386	43.268	88.118	131.386	43.268	88.118
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	264	939	1.203	214	805	819	1.457	2.113	3.570	839	1.354	2.193	3.300.871	5.356.103	8.656.973	3.300.871	5.356.103	8.656.973	3.300.871	5.356.103
FORZE ARMATE	10	235	245	23	73	96	13	276	298	29	114	143	278.217	194.322	472.539	278.217	194.322	472.539	278.217	194.322
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	5	39	44	5	38	43	5	89	94	6	83	98	27.378	321.617	348.995	27.378	321.617	348.995	27.378	321.617
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	81	634	725	67	307	374	171	1.720	1.861	117	630	747	373.462	1.116.731	1.490.222	373.462	1.116.731	1.490.222	373.462	1.116.731
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	98	446	544	61	362	423	114	613	787	94	582	676	127.102	3.918.354	4.045.456	127.102	3.918.354	4.045.456	127.102	3.918.354
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	21	2.164	2.185	18	1.545	1.563	25	5.579	5.604	20	3.056	3.076	69.268	6.116.528	6.194.793	69.268	6.116.528	6.194.793	69.268	6.116.528
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	139	1.132	1.271	61	810	871	342	2.058	2.406	118	1.215	1.333	348.701	2.175.666	2.524.366	348.701	2.175.666	2.524.366	348.701	2.175.666
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERI	1.312	10.724	12.036	884	8.099	8.983	3.044	35.709	38.750	1.569	22.847	24.446	8.206.314	21.578.395	29.783.709	8.206.314	21.578.395	29.783.709	8.206.314	21.578.395
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14	14	28	20	21	41	20	21	41	25	52	77	295.163	104.255	399.448	295.163	104.255	399.448	295.163	104.255
PROVINCE AUTONOME	381	2.405	2.786	338	1.998	2.338	796	3.926	4.682	619	3.211	3.830	1.039.666	3.977.881	5.017.847	1.039.666	3.977.881	5.017.847	1.039.666	3.977.881
REGIONI A STATUTO SPECIALE	169	3.324	3.493	109	2.991	3.100	307	8.553	8.860	207	7.561	7.768	570.680	7.716.650	8.287.629	570.680	7.716.650	8.287.629	570.680	7.716.650
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	2.186	19.692	21.800	1.372	19.328	15.300	4.250	38.140	42.360	2.333	25.165	27.496	6.971.575	39.967.431	48.638.006	6.971.575	39.967.431	48.638.006	6.971.575	39.967.431
SCUOLA	1.237	46.362	50.599	962	37.278	38.270	2.203	78.782	80.965	1.699	56.499	58.196	2.031.652	52.694.446	54.726.098	2.031.652	52.694.446	54.726.098	2.031.652	52.694.446
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.505	16.092	35.597	12.366	10.839	23.227	47.651	31.330	79.161	23.758	18.919	42.577	32.530.728	17.522.038	50.052.776	32.530.728	17.522.038	50.052.776	32.530.728	17.522.038
UNIVERSITA'	1.420	19.675	21.095	877	15.451	16.328	2.571	44.576	47.147	1.379	28.397	29.769	4.964.567	56.154.379	61.018.979	4.964.567	56.154.379	61.018.979	4.964.567	56.154.379
TOTALE GENERALE	27.109	126.730	151.839	17.601	95.944	113.648	64.005	287.610	321.616	33.261	172.990	205.951	63.669.498	221.600.743	286.270.229,37	63.669.498	221.600.743	286.270.229,37	63.669.498	221.600.743

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti
Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica

REGIONE	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
ABRUZZO	688	2.069	2.767	560	1.691	2.251	1.410	4.026	5.436	867	2.800	3.667	2.374.484	3.672.279	6.046.763
BASILICATA	509	1.225	1.734	391	890	1.271	1.174	1.962	3.126	764	1.375	2.139	1.888.668	2.069.696	3.988.264
CALABRIA	637	4.545	5.182	340	3.202	3.542	1.990	7.441	9.031	582	4.936	5.518	1.046.605	5.866.020	6.912.626
CAMPANIA	1.440	10.208	11.648	857	6.348	7.205	2.962	17.926	20.888	1.361	10.149	11.510	3.276.807	12.400.634	15.677.440
EMILIA-ROMAGNA	1.482	7.638	9.120	1.091	6.522	7.613	2.994	14.407	17.401	1.824	11.411	13.235	2.405.511	14.276.098	16.681.609
FRIULI-VENEZIA GIULIA	881	3.012	3.893	627	2.189	2.816	2.280	5.481	7.761	1.320	3.336	4.656	1.541.502	4.109.905	5.651.407
LAZIO	3.898	22.597	29.495	2.466	16.491	18.957	9.976	60.821	70.797	5.007	38.743	43.750	16.590.391	49.850.818	66.431.209
LIGURIA	718	2.390	3.108	462	1.931	2.393	1.723	4.032	5.755	845	3.127	3.972	1.690.902	4.021.552	5.702.454
LOMBARDIA	4.072	14.009	18.081	2.438	9.936	12.374	9.939	29.197	39.136	4.569	17.529	22.128	7.489.925	27.190.707	34.680.632
MARCHE	720	3.566	4.286	514	2.874	3.388	1.749	6.732	8.481	1.022	4.785	5.807	1.378.263	7.393.236	8.771.499
MOLISE	168	631	799	95	494	589	320	963	1.283	119	650	769	327.194	1.112.882	1.440.076
PIEMONTE	1.722	6.969	8.291	1.328	5.696	7.024	3.791	11.036	14.827	2.317	9.061	11.378	3.181.648	13.153.144	16.334.792
PUGLIA	1.573	8.612	10.185	928	6.217	7.145	4.410	17.113	21.523	2.609	11.062	13.671	5.189.175	13.727.063	18.916.238
SARDEGNA	957	5.409	6.366	733	4.712	5.445	1.617	11.933	13.550	975	10.141	11.116	1.822.177	11.827.786	13.649.963
SICILIA	1.463	12.388	13.851	819	7.902	8.721	3.561	21.065	24.626	1.637	12.186	13.823	2.504.695	13.663.039	16.167.734
TOSCANA	2.300	8.166	10.466	1.171	6.399	7.569	5.312	14.669	19.981	2.066	10.486	12.572	3.498.898	11.669.952	15.168.849
TRENTINO-ALTO ADIGE	611	3.192	3.803	524	2.633	3.157	1.260	5.466	6.726	923	4.380	5.303	1.338.779	5.922.491	7.261.270
UMBRIA	531	1.736	2.267	371	1.076	1.447	1.169	3.204	4.373	566	1.969	2.186	1.125.645	2.163.992	3.289.637
VALLE D'AOSTA	52	438	490	31	336	367	79	694	773	46	525	570	60.467	363.121	423.588
VENETO	2.677	10.330	13.007	1.855	8.416	10.271	6.989	19.452	26.141	3.773	14.419	18.192	4.957.850	17.116.331	22.074.181
TOTALE GENERALE	27.109	128.730	156.839	17.601	95.944	113.545	64.005	287.610	371.615	33.261	172.690	205.951	63.669.486,11	221.600.743,27	285.270.229,37

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente

Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI									
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	117	1.487	1.604	67	677	744	184	2.164	2.348	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	306	912	1.218	219	851	1.070	525	1.763	2.288	
ENTI DI VIGILANZA	33	67	100	15	59	74	48	126	174	
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	12	85	97	7	7	14	19	92	111	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	638	1.285	1.923	819	828	1.647	1.457	2.113	3.570	
FORZE ARMATE	12	29	41	1	247	248	13	276	289	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	3	40	43	2	49	51	5	89	94	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	127	1.431	1.558	44	289	333	171	1.720	1.891	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	50	108	158	124	505	629	174	613	787	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	9	2.241	2.250	16	3.338	3.354	25	5.579	5.604	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	308	1.515	1.823	34	543	577	342	2.058	2.400	
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINISTERI	2.893	20.646	23.539	191	15.063	15.254	3.084	35.709	38.793	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6	8	14	14	13	27	20	21	41	
PROVINCE AUTONOME	502	2.065	2.567	254	1.861	2.115	756	3.926	4.682	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	221	7.608	7.829	86	945	1.031	307	8.553	8.860	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.533	27.095	30.628	717	11.045	11.762	4.250	38.140	42.390	
SCUOLA	2.061	71.585	73.646	142	7.177	7.319	2.203	78.762	80.965	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.352	18.402	39.754	26.499	12.928	39.427	47.851	31.330	79.181	
UNIVERSITA'	1.972	33.313	35.285	599	11.263	11.862	2.571	44.576	47.147	
TOTALE GENERALE	34.155	189.922	224.077	29.850	67.688	97.538	64.005	257.610	321.615	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 6 - Distribuzione degli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI LIQUIDATI									
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	42	1.131	1.173	15	775	790	57	1.906	1.963	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	194	584	778	152	523	675	346	1.107	1.453	
ENTI DI VIGILANZA	7	32	39	3	7	10	10	39	49	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	47	52	1	5	6	6	52	58	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	319	675	994	520	679	1.199	839	1.354	2.193	
FORZE ARMATE	26	34	60	3	80	83	29	114	143	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	3	45	48	3	48	51	6	93	99	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	74	484	558	43	146	189	117	630	747	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	37	75	112	57	507	564	94	582	676	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	13	1.707	1.720	7	1.349	1.356	20	3.056	3.076	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	92	850	942	26	365	391	118	1.215	1.333	
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINISTERI	1.474	10.474	11.948	124	12.366	12.490	1.598	22.840	24.438	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	11	15	26	14	37	51	25	52	77	
PROVINCE AUTONOME	440	1.831	2.271	179	1.378	1.557	619	3.209	3.828	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	171	6.874	7.045	36	687	723	207	7.561	7.768	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	1.836	17.862	19.698	495	7.281	7.776	2.331	25.143	27.474	
SCUOLA	1.588	51.685	53.273	111	4.814	4.925	1.699	56.499	58.198	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	11.687	12.255	23.942	12.070	6.564	18.634	23.757	18.819	42.576	
UNIVERSITA'	1.061	22.470	23.531	318	5.917	6.235	1.379	28.387	29.766	
TOTALE GENERALE	19.080	129.130	148.210	14.177	43.528	57.705	33.257	172.658	205.915	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 7 - Distribuzione dei compensi corrisposti per tipologia di soggetto conferente

Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	COMPENSI LIQUIDATI													
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						DA SOGGETTI PRIVATI						TOTALE	
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	99.785	883.442	983.227	131.629	651.616	783.246	231.414	1.535.058	1.766.472					
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	176.572	490.013	666.585	178.086	501.454	679.539	354.658	991.467	1.346.124					
ENTI DI VIGILANZA	4.837	55.846	60.683	1.270	15.459	16.729	6.107	71.305	77.412					
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	14.268	78.819	93.087	29.000	9.299	38.299	43.268	88.118	131.386					
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	722.854	2.996.108	3.718.962	2.578.017	2.359.994	4.938.011	3.300.871	5.356.103	8.656.973					
FORZE ARMATE	276.817	137.917	414.734	1.400	56.405	57.805	278.217	194.322	472.539					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	21.638	103.709	125.347	5.740	217.908	223.648	27.378	321.617	348.995					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	198.388	765.313	963.701	175.104	351.418	526.521	373.492	1.116.731	1.490.222					
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	39.613	137.874	177.487	87.489	3.780.490	3.867.969	127.102	3.918.354	4.045.456					
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	42.015	3.233.471	3.275.486	26.251	2.883.056	2.909.307	68.266	6.116.528	6.184.793					
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	234.371	1.279.376	1.513.746	114.330	896.290	1.010.620	348.701	2.175.666	2.524.366					
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MINISTERI	6.739.530	15.247.529	21.987.059	1.465.784	6.330.865	7.796.649	8.205.314	21.578.395	29.783.709					
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	140.136	36.107	176.243	155.057	68.148	223.205	295.193	104.255	399.448					
PROVINCE AUTONOME	694.432	2.159.416	2.853.848	345.534	1.818.464	2.163.999	1.039.966	3.977.981	5.017.847					
REGIONI A STATUTO SPECIALE	448.752	7.033.888	7.482.640	122.228	682.762	804.989	570.980	7.716.650	8.287.629					
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	6.601.864	30.424.245	37.026.109	2.369.711	9.543.186	11.912.897	8.971.575	39.967.431	48.939.006					
SCUOLA	1.763.386	44.822.509	46.585.897	268.264	7.871.937	8.140.201	2.031.652	52.694.446	54.726.098					
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.653.581	12.044.937	29.698.518	14.877.157	5.477.101	20.354.258	32.530.738	17.522.038	50.052.776					
UNIVERSITA'	2.415.357	36.053.711	38.469.068	2.449.241	20.100.668	22.549.908	4.864.597	56.154.379	61.018.976					
TOTALE GENERALE	38.288.196,76	157.984.231,00	196.272.427,76	25.381.291,34	63.616.510,27	88.997.801,61	63.689.488,11	221.600.741,27	285.270.229,37					

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2014

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2014	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2014	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2014	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2014	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2014	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2014
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	573	545	1.161	803	861.703	904.770
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	361	198	1.001	452	833.892	512.232
ENTI DI VIGILANZA	23	11	33	16	36.824	40.588
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	13	37	15	43	35.514	95.872
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	525	294	1.457	736	5.791.598	2.865.375
FORZE ARMATE	52	44	78	65	212.351	260.188
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	34	9	88	11	260.749	88.246
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	251	123	514	233	1.156.257	333.965
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	300	123	465	211	2.418.389	1.627.067
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.154	409	2.481	585	4.555.939	1.628.854
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	325	546	560	753	1.081.998	1.442.379
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTRI	5.299	3.684	17.353	7.093	11.215.523	18.568.186
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	9	32	9	68	78.143	321.305
PROVINCE AUTONOME	1.528	808	2.579	1.251	2.681.216	2.336.631
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.275	825	6.541	1.227	6.406.183	1.881.446
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	8.368	6.932	15.353	12.105	25.084.291	23.854.725
SCUOLA	27.133	11.137	42.220	15.978	36.821.376	17.904.722
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.529	9.708	27.136	15.441	31.241.726	18.811.050
UNIVERSITA'	7.907	8.421	14.724	15.042	27.178.593	33.840.393
TOTALE GENERALE	69.659	43.886	133.838	72.113	157.952.234,59	127.317.994,79

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Ottobre 2015)

Tabella 9 - Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	Numero incarichi conferiti per dipendente									Numero dipendenti incaricati
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi	più di 5 incarichi				
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	849	208	53	33	16	52				1.211
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	377	138	70	53	46	109				793
ENTI DI VIGILANZA	109	20	4	1	2	0				136
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	56	14	5	2	0	1				78
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	754	219	61	36	20	113				1.203
FORZE ARMATE	210	30	3	1	0	1				245
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	28	4	8	0	2	2				44
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	486	116	53	25	10	35				725
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	390	101	30	11	4	8				544
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.136	437	192	115	87	218				2.185
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	827	238	78	37	32	59				1.271
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
MINISTERI	5.758	2.365	1.210	622	488	1.593				12.036
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16	9	2	1	0	0				28
PROVINCE AUTONOME	1.784	557	210	94	47	74				2.766
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.972	525	203	236	126	431				3.493
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.089	4.046	1.522	745	382	1.016				21.800
SCUOLA	35.270	8.905	3.199	1.447	703	1.075				50.599
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.769	6.898	3.007	1.513	970	2.430				35.587
UNIVERSITA'	11.041	5.021	2.117	1.096	612	1.208				21.095
TOTALE GENERALE	95.921	29.851	12.027	6.068	3.547	8.425				155.839

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 10 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.338	477	93	32	19	5	1.964
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	645	739	57	8	2	2	1.453
ENTI DI VIGILANZA	20	18	8	2	1	0	49
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 166/2001	36	8	6	5	2	1	58
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	956	612	216	155	95	159	2.193
FORZE ARMATE	71	44	11	5	2	10	143
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	37	33	11	8	6	4	99
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	351	292	39	29	21	15	747
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	310	188	57	42	15	64	676
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.009	1.416	441	143	35	32	3.076
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	527	568	132	61	28	17	1.333
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MINISTRI	17.368	4.726	1.136	658	287	271	24.446
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	8	37	16	5	6	5	77
PROVINCE AUTONOME	1.678	1.657	340	109	28	18	3.830
REGIONI A STATUTO SPECIALE	3.841	3.524	381	183	22	17	7.768
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	13.289	9.099	2.831	1.428	493	358	27.498
SCUOLA	29.918	24.436	2.974	613	172	85	58.198
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	22.040	16.682	2.185	1.091	305	274	42.577
UNIVERSITA'	9.555	14.562	3.517	1.283	403	446	29.766
TOTALE GENERALE	102.797	79.118	14.451	5.860	1.942	1.783	205.951

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Ottobre 2015)

Tabella 11 - Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	527	421	97	52	14	7	1.118
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	120	279	105	44	6	5	559
ENTI DI VIGILANZA	14	9	7	3	0	1	34
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	32	6	4	4	2	2	50
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	174	239	128	81	49	148	819
FORZE ARMATE	42	29	12	5	1	7	96
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	11	11	3	8	4	6	43
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	108	159	37	30	19	21	374
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	176	105	43	37	12	50	423
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	248	669	347	179	60	60	1.563
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	340	247	145	75	42	22	871
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERI	3.774	2.803	962	727	326	391	8.993
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	7	3	12	9	6	4	41
PROVINCE AUTONOME	746	1.025	336	154	38	37	2.336
REGIONI A STATUTO SPECIALE	895	1.179	449	515	31	31	3.100
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4.612	5.779	2.353	1.422	576	558	15.300
SCUOLA	14.755	18.179	3.734	1.179	245	178	38.270
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8.912	9.724	2.368	1.339	402	492	23.237
UNIVERSITA'	3.746	6.733	3.060	1.604	524	661	16.328
TOTALE GENERALE	39.239	47.699	14.202	7.467	2.357	2.681	113.646

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 12 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari a carica	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0	16	2	21	363	872	38	2	1	1.033	2.348
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	8	0	5	0	0	1.769	261	45	0	0	200	2.288
ENTI DI VIGILANZA	0	0	2	0	1	151	2	0	0	0	18	174
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	6	1	0	16	75	1	0	1	11	111
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	7	0	34	6	9	315	354	1.306	12	4	1.433	3.570
FORZE ARMATE	0	0	1	0	0	1	63	15	0	1	208	289
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	0	1	0	6	11	0	0	78	94
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	5	0	14	0	0	610	182	891	0	8	211	1.891
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	11	0	20	2	0	137	11	55	1	0	550	787
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3	0	12	0	8	1.167	155	204	4	0	4.051	5.504
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	0	20	3	6	726	503	291	2	9	840	2.400
MAGISTRATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERI	2.475	0	52	224	564	2.185	8.115	550	795	13	23.817	38.783
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	0	1	1	7	8	1	0	0	23	41
PROVINCE AUTONOME	3	0	65	4	22	1.628	515	156	5	18	2.265	4.582
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2	0	56	16	63	381	723	148	9	44	7.421	8.960
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	50	0	295	43	205	4.872	11.172	3.965	127	501	21.140	42.390
SCUOLA	18	0	69	0	371	30.970	3.646	2.382	24	358	43.127	80.865
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	40	0	113	6	50	37.394	11.892	5.006	46	62	24.592	79.181
UNIVERSITA'	30	0	295	86	60	23.287	9.555	2.554	23	666	10.591	47.147
TOTALE GENERALE	2.652	0	1.075	395	1.381	105.979	46.070	17.729	1.050	1.686	141.598	321.615

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 13 - Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro)

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0	133.379	10.832	98.796	161.204	158.127	174.263	0	390	1.029.482	1.766.472
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	3.405	0	0	0	0	996.961	58.276	35.224	250	0	282.308	1.346.124
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	0	31.387	923	0	0	0	45.092	77.412
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	0	29.000	13.898	12.534	26.501	0	0	0	49.053	131.396
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.050	0	441.021	16.944	24.275	296.609	295.988	2.865.679	105.005	2.558	4.605.843	8.656.973
FORZE ARMATE	0	0	48	0	0	80	75.784	16.603	0	0	380.024	472.509
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	5.440	0	0	16.893	3.884	0	0	322.778	348.995
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	434	0	9.771	0	0	233.537	362.087	514.558	0	0	369.835	1.490.222
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	4.506	0	73.103	14.333	0	58.364	22.709	52.328	0	0	3.819.663	4.045.456
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	0	76.134	0	14.852	1.803.540	15.072	299.061	14.300	0	3.962.034	6.164.793
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	0	97.993	16.018	79.541	538.246	124.616	642.360	1.750	9.588	1.014.255	2.524.366
MAGISTRATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTRI	422.643	1.600	395.813	896.103	2.632.144	1.364.152	6.638.178	1.426.525	587.600	2.281	15.423.988	20.763.709
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	0	54.500	25.761	87.942	98.263	2.800	0	0	130.182	396.446
PROVINCE AUTONOME	24.854	0	503.459	56.565	106.046	1.271.352	247.516	318.214	9.239	20.810	2.459.760	5.017.847
REGIONI A STATUTO SPECIALE	75	0	209.382	61.536	184.190	228.632	222.620	214.923	4.241	146.580	7.015.550	8.287.629
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	114.210	10.004	1.192.418	430.606	1.143.355	2.902.366	3.199.773	7.847.681	97.356	1.177.637	30.863.368	46.939.006
SCUOLA	42.643	0	440.549	4.375	769.306	24.919.804	862.516	3.219.290	14.893	107.240	24.344.881	54.726.068
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	33.744	0	595.798	56.178	18.472	14.241.383	8.711.108	5.101.538	25.094	71.545	21.197.919	50.052.776
UNIVERSITA'	53.708	0	2.184.927	418.715	840.426	29.914.978	2.441.472	5.596.753	17.847	500.985	19.049.166	61.018.976
TOTALE GENERALE	704.001,82	11.603,85	6.343.794,03	2.074.146,40	5.951.664,82	79.033.211,74	23.538.320,42	28.331.683,33	877.575,50	2.039.615,87	138.364.611,60	285.270.225,37

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2014

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0,00%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	56	0,31%	14	0,08%
ENTI DI VIGILANZA	7	0,04%	3	0,02%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	3	0,02%	2	0,01%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	731	4,06%	168	0,93%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	2	0,01%	12	0,07%
FORZE ARMATE	2	0,01%	2	0,01%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	13	0,07%	4	0,02%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	44	0,24%	4	0,02%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	104	0,58%	6	0,03%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	50	0,28%	0	0,00%
MINISTERI	759	4,22%	489	2,72%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14	0,08%	3	0,02%
PROVINCE AUTONOME	458	2,54%	43	0,24%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	381	2,12%	94	0,52%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	7.650	42,49%	2.202	12,23%
SCUOLA	6.962	38,66%	928	5,15%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	510	2,83%	72	0,40%
UNIVERSITA'	260	1,44%	80	0,44%
TOTALE GENERALE	18.006	100,00%	4.126	22,91%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 2 - I soggetti esterni (collaboratori e consulenti) e gli incarichi, conferiti e liquidati

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2014		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2014		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	44		46		55		62		123.442	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	132		128		233		224		563.934	
ENTI DI VIGILANZA	121		87		191		125		1.516.239	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	11		11		13		11		310.549	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	6.218		6.791		8.971		9.871		78.392.791	
FORZE ARMATE	0		0		0		0		0	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	87		80		113		103		456.102	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	5		4		5		4		9.303	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	480		432		611		557		1.154.804	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.545		3.397		4.883		4.528		9.105.625	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.163		3.466		3.750		4.687		34.531.020	
MINISTERI	4.689		4.057		7.150		6.643		43.250.124	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	177		184		198		271		4.828.761	
PROVINCE AUTONOME	7.030		7.696		12.686		14.107		73.082.646	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.684		3.234		3.871		4.850		26.675.842	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	47.282		48.210		78.744		79.374		375.027.576	
SCUOLA	42.453		38.988		64.387		58.969		100.010.695	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.293		21.762		29.052		33.131		301.529.664	
UNIVERSITA'	38.441		35.978		56.000		51.644		139.750.053	
TOTALE GENERALE	176.855		174.551		270.914		269.161		1.190.319.167,47	

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 3 - I collaboratori esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2014
Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2014	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2014	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	2.986	2.757	4.429	3.833	16.538.825
BASILICATA	1.175	1.263	1.546	1.689	9.691.346
CALABRIA	3.723	3.502	5.047	5.030	22.193.696
CAMPANIA	10.080	7.404	14.355	10.123	49.176.190
EMILIA-ROMAGNA	16.248	16.038	26.334	26.223	110.513.279
FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.141	5.376	7.640	8.275	30.236.952
LAZIO	22.551	22.261	32.062	33.016	219.134.034
LIGURIA	4.271	3.966	6.343	5.905	28.020.852
LOMBARDIA	30.149	29.865	48.952	47.051	207.232.768
MARCHE	4.812	5.267	7.069	7.786	22.862.451
MOLISE	987	1.078	1.698	1.586	6.739.653
PIEMONTE	9.777	10.563	15.783	16.494	60.126.869
PUGLIA	10.049	9.694	14.462	13.686	48.463.584
SARDEGNA	4.517	4.565	6.067	6.174	36.976.927
SICILIA	9.836	8.133	15.004	12.046	36.167.263
TOSCANA	12.453	11.615	18.901	17.557	71.492.812
TRENTINO-ALTO ADIGE	9.391	9.988	16.184	17.697	87.819.874
UMBRIA	2.738	2.599	3.727	3.560	15.209.753
VALLE D'AOSTA	626	722	898	1.063	6.558.539
VENETO	15.345	17.895	24.413	30.367	105.163.500
TOTALE GENERALE	176.855	174.551	270.914	269.161	1.190.319.167,47

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	21	25	9	6	0	1	62
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	47	94	54	19	9	1	224
ENTI DI VIGILANZA	9	25	27	18	18	28	125
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	0	4	0	0	1	6	11
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.881	2.595	1.317	1.427	826	1.825	9.871
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	1	0	1	0	0	4
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	18	30	22	22	8	3	103
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	252	191	57	33	8	16	557
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.654	1.643	750	408	63	10	4.528
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	396	1.075	941	990	710	572	4.687
MINISTERI	1.588	1.963	936	860	597	699	6.643
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	17	28	72	41	113	271
PROVINCE AUTONOME	3.072	6.355	1.849	1.221	495	1.112	14.107
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.022	1.694	805	590	278	461	4.850
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	16.716	27.613	14.915	10.579	4.256	5.295	79.374
SCUOLA	17.701	32.136	6.247	1.850	625	410	58.969
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.532	7.182	4.898	6.115	3.955	6.449	33.131
UNIVERSITA'	13.021	24.211	7.826	3.656	1.535	1.395	51.644
TOTALE GENERALE	61.932	106.860	40.681	27.867	13.425	18.396	269.161

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	21	25	9	6	0	1	62
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	47	94	54	19	9	1	224
ENTI DI VIGILANZA	9	25	27	18	18	28	125
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	0	4	0	0	1	6	11
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.881	2.595	1.317	1.427	826	1.825	9.871
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	18	30	22	22	8	3	103
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	1	0	1	0	0	4
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	252	191	57	33	8	16	557
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.654	1.643	750	408	63	10	4.528
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	396	1.078	941	990	710	572	4.687
MINISTERI	1.588	1.963	936	860	597	699	6.643
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	17	28	72	41	113	271
PROVINCE AUTONOME	3.072	6.358	1.849	1.221	495	1.112	14.107
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.022	1.694	805	590	278	461	4.850
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	16.716	27.613	14.915	10.579	4.256	5.285	79.374
SCUOLA	17.701	32.136	6.247	1.850	625	410	58.969
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.532	7.182	4.898	6.115	3.955	6.449	33.131
UNIVERSITA'	13.021	24.211	7.826	3.656	1.535	1.395	51.644
TOTALE GENERALE	61.932	106.860	40.681	27.867	13.425	18.396	269.161

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne

COMPARTO	Collaborazione coordinata e continuativa	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	29	26	0	55
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	104	129	0	233
ENTI DI VIGILANZA	77	114	0	191
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	8	5	0	13
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	6.017	2.954	0	8.971
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	50	63	0	113
FORZE ARMATE	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	3	2	0	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	216	395	0	611
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.710	1.173	0	4.883
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.107	1.643	0	3.750
MINISTERI	4.447	2.703	0	7.150
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	66	133	0	199
PROVINCE AUTONOME	10.645	2.041	0	12.686
REGIONI A STATUTO SPECIALE	3.436	435	0	3.871
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	71.378	7.366	0	78.744
SCUOLA	61.283	3.104	0	64.387
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.955	10.096	1	29.052
UNIVERSITA'	28.258	26.459	1.283	56.000
TOTALE GENERALE	210.789	68.841	1.284	270.914

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0	0	55	55
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	233	233
ENTI DI VIGILANZA	4	0	0	187	191
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	0	0	0	13	13
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	785	0	0	8.186	8.971
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	113	113
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	5	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	611	611
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	0	0	4.883	4.883
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	7	0	0	3.743	3.750
MINISTERI	7	0	0	7.143	7.150
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	4	0	0	195	199
PROVINCE AUTONOME	278	0	0	12.408	12.686
REGIONI A STATUTO SPECIALE	344	0	0	3.527	3.871
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	15.773	0	0	62.971	78.744
SCUOLA	26	0	0	64.361	64.387
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.014	0	0	26.038	29.052
UNIVERSITA'	178	1	0	55.823	56.000
TOTALE GENERALE	20.418	1	0	250.495	270.914

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	9.977	0	113.465	123.442
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	563.934	563.934
ENTI DI VIGILANZA	12.740	128.523	0	1.374.976	1.516.239
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	0	310.549	310.549
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.164.654	248.306	0	74.979.831	78.392.791
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	3.013	0	0	453.089	456.102
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	9.303	9.303
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	1.154.804	1.154.804
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0	0	0	9.105.625	9.105.625
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	51.220	0	0	34.479.800	34.531.020
MINISTERI	203.747	359.226	95.981	42.591.170	43.250.124
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	116.085	19.094	0	4.693.582	4.828.761
PROVINCE AUTONOME	1.102.918	1.276.246	11.788	70.691.695	73.082.646
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.199.946	919.477	2.298	23.554.120	26.675.842
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	44.110.042	11.386.263	862.357	318.668.913	375.027.578
SCUOLA	100.323	44.667	0	99.865.705	100.010.695
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.011.594	4.845.259	147.582	280.525.229	301.529.664
UNIVERSITA'	828.172	484.648	1.302	138.434.931	139.750.053
TOTALE GENERALE	67.905.452,71	19.721.685,36	1.121.308,45	1.101.570.720,95	1.190.319.167,47

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Ottobre 2015)

ALLEGATO B

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o

con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso⁽¹²⁾.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione⁽¹³⁾.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6⁽¹⁴⁾.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*^{(15) (16)}.

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993; come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995,

convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)⁽²¹⁷⁾

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.⁽²⁰²⁾

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.⁽²⁰⁷⁾

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.⁽²¹⁸⁾

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.⁽²⁰⁸⁾

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.⁽²⁰⁹⁾

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche

occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: ⁽²¹⁶⁾

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica ⁽²⁰³⁾.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. ⁽²¹⁰⁾

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. ⁽²¹¹⁾

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. ⁽²¹⁰⁾

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;

può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. ⁽²¹²⁾

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. ⁽²¹³⁾

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. ⁽²¹⁴⁾

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.⁽²⁰⁴⁾

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.⁽²⁰⁵⁾

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.⁽²⁰⁶⁾

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.^{(215) (219)}

(202) *Comma corretto da* Comunicato 16 ottobre 2001, *pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 8, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145.*

(203) *Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e, successivamente, così modificata dall' art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*

(204) *Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 61, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 1, comma 42, lett. h) ed i), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(205) *Comma modificato dall'art. 34, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.*

(206) *Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(207) *Comma inserito dall'art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(208) *Comma inserito dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(209) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(210) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(211) *Comma inserito dall'art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

- (212) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (213) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (214) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (215) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 43, della medesima L. 190/2012.*
- (216) *Alinea così modificato dall' art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*
- (217) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*
- (218) *Vedi, anche, l'art. 52, comma 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.*
- (219) *Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.*

Legge 23 dicembre 1996 n. 662**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Art. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

Art. 124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale ⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ⁽⁷²⁾.

(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

Art. 129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

Art. 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

Art. 131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 198/01 31 maggio 2001**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
All'U.P.I., ROMA,
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;
Ai Comuni, LORO SEDI;
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, LORO SEDI;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.; possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...); possibilità da parte delle amministrazioni 'soprattutto quelle grandi' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale); possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti)

anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.

L'indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it. Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento (<http://www.funzionepubblica.it/>).

L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso ' restando responsabili di ogni operazione ' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri:
- Gabinetto,
- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,
LORO SEDI;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;
A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
A tutte le Province, LORO SEDI;
A tutti i Comuni, LORO SEDI;
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;
All' A.R.A.N., ROMA;
e. p. c.
Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;
Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.P.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 387/1998

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13.

Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.

Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.

In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.

E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.

Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.

Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.

La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.

La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.

Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Roma;
A tutti i Ministeri Roma;
Al Consiglio di Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alla Corte dei Conti, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, Loro Sedi;
Alle Regioni, Loro Sedi;
Alle Province, Loro Sedi;
Ai Comuni, Loro Sedi;
Alle Comunità Montane, Loro Sedi;
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, Loro Sedi;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provveditorati agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza, Loro Sedi;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Roma.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

PREMESSA Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto.

In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici.

La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.

Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n.4).

1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)

a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere:
a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale);
b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;

c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.

b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.

Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.

c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente".

Il comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".

La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n.80/1998.

Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.

Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.

d. Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.

2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI.

Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da II a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.

La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.

Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.

Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).

L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo

n.80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.

Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.

Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.

In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma per la gestione del relativo "Albo": 4)

4) SANZIONI

Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omissi gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunichino alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

5) MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:

individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990; ...

inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.

Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.

In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe

Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk potranno rivolgersi:

- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento delle funzione pubblica;
- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.

I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento

Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

Il Ministro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni**

Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma
All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro Sedi
All'ARAN
Roma
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma
Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei Conti
e, p. c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

OGGETTO: linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.

1. Premessa: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni.

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore.

Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante *"Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006"*, pubblicata sulla G.U. del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La Direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell'economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l'azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l'anno 2006. Quest'ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell'articolo 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

E' da sottolineare, inoltre, che il quadro normativo relativo al ricorso alle collaborazioni è stato recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all'articolo 27, ha ulteriormente ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge 4 finanziaria del 2006, all'articolo 32, ha ridefinito i presupposti giuridici necessari all'affidamento di incarichi esterni e, all'articolo 34, ha reso più incisivo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicizzare gli elenchi delle collaborazioni dalle stesse conferite.

Per quanto sopra illustrato, e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno fornire apposite linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, con l'obiettivo di informare l'attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

2. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L'elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.

Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Alcune recenti disposizioni normative sono intervenute ad affrontare il tema della legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginarne l'utilizzo improprio che, peraltro, ha determinato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

E' il caso dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (cosiddetto decreto tagliaspese), dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2005 per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali ledendo, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa di tali soggetti garantita dall'articolo 119 della Costituzione.

Disposizioni ordinarie che rispondono alla medesima finalità perseguita dalla norma dichiarata incostituzionale sono state successivamente previste dalla legge n. 311 del 2004. In particolare il comma 11 dell'articolo unico dispone che *"l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della 5 struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari."*

Analogamente, il comma 42 ha disposto che *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"*.

Dalle norme citate si evincono, quindi, tre elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni.

Il primo è riferito ai possibili destinatari di incarichi di collaborazione, tra i quali è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso, trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il secondo, è quello relativo al carattere straordinario del ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse.

Il terzo, infine, è riconducibile all'obbligo di motivazione, la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell'esigenza, ma anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente.

Vi è poi da considerare il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il quale, all'articolo 13, ha integrato la disciplina in tema di collaborazioni dettata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tuttavia la legge di conversione del decreto legge ha soppresso il citato articolo.

La medesima disposizione è stata però recentemente riproposta con l'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6-bis e 6-ter.

Preliminarmente è necessario evidenziare l'oggetto della nuova disposizione, la quale si riferisce a *"incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa"*. Il legislatore, quindi, ha chiarito che nei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, ivi compresa quella coordinata e continuativa.

A tale ultimo riguardo, per una trattazione generale sulla natura autonoma del rapporto di lavoro e sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento. Inoltre

sull'argomento si segnala la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 17 del 2006, la quale, seppur riguardante le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'articolo 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, come noto, non trovano applicazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, illustra, in via generale, i requisiti essenziali per rispettare il carattere di autonomia della prestazione propria di tali tipologie contrattuali.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, viene specificato che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come "esperti di provata competenza", quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' evidente che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema normativo prevede un complesso processo di pianificazione e programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di carattere permanente che temporanea.

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. Per una più ampia trattazione in materia di corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 di questo Dipartimento.

In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.

Peraltro, proprio in ragione di tali principi generali dell'ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Disposizioni relative ai limiti di spesa

Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.

Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie.

Tale approccio, essenzialmente finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa, non deve portare a qualificare diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti necessari per l'affidamento delle stesse.

Come già accennato, secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai parametri illustrati nel paragrafo precedente.

La distinzione presente nelle diverse leggi finanziarie è dunque operante solo ed esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti. Tale differenziazione, peraltro, alla luce della normativa sopravvenuta, appare di più chiara interpretazione in quanto comunque riconducibile alle due fondamentali tipologie di collaborazioni, quali quelle occasionali e quelle coordinate e continuative, a nulla rilevando il contenuto specifico della prestazione.

3.1 Limiti di spesa per incarichi di natura occasionale

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.

Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei Conti nell'Adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Da una lettura sistematica delle norme è quindi possibile concludere che i provvedimenti finanziari, al fine di porre specifici limiti all'utilizzo delle collaborazioni di natura autonoma, hanno operato una separazione dei limiti di spesa, non tanto in ragione del contenuto qualitativo della prestazione, che deve comunque rispondere, inequivocabilmente oggi, al requisito dell'alta qualificazione, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento della prestazione.

L'interpretazione delle norme sui limiti di spesa si deve dunque muovere dalla fondamentale suddivisione delle collaborazioni in occasionali e coordinate e continuative, così come individuata dal novellato articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto premesso, giova ricordare quali siano i limiti di spesa attualmente vigenti per le collaborazioni occasionali, disposti dal comma 9 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005,

n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), come recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito.

In base alla citata normativa, *“la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004”*.

Inoltre, i commi 56 e 57, della medesima legge finanziaria, stabiliscono che *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che, per un periodo di tre anni, le medesime amministrazioni non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Dette disposizioni, ai sensi dei commi 12 e 64 della medesima legge, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

3.2 Limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Come già accennato, anche le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato.

Pertanto, è opportuno specificare che le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale, anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché per il loro svolgimento necessitino di un potere di coordinamento dell'amministrazione ed una continuità della prestazione.

Inoltre, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sul carattere autonomo della prestazione, la quale ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedure civile si concretizza *“in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”*.

Per una trattazione generale sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005. In particolare, quest'ultimo prevede che *“le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003”*.

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale ultima disposizione il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, regolati dalle specifiche disposizioni di settore, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, stipulati dai soggetti elencati al comma 188.

Preliminarmente, si sottolinea come tale disposizione appaia di particolare rilevanza, oltre che per ragioni meramente finanziarie, anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, considerato il perdurante blocco delle assunzioni, il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti di spesa alle forme contrattuali a tempo determinato, riconoscendo invece un'importanza fondamentale ai documenti di programmazione 10 sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche.

E' necessario tener presente che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento straordinario a disposizione delle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze qualificate di natura temporanea.

Pertanto si sottolinea la necessità di valutare attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative, peraltro preferite dal legislatore, e di giustificare un eventuale ricorso a tale soluzione in ragione delle caratteristiche proprie della tipologia contrattuale, quali l'autonomia e la coordinazione, oltre che dei requisiti generali di legittimità previsti per il conferimento delle collaborazioni, con particolare riferimento alla straordinarietà dell'esigenza ed all'alta qualificazione professionale.

4. Controllo della spesa relativa ad affidamento di incarichi esterni e pubblicità

Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli "atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

Al riguardo, si segnalano le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" adottate dalla Corte dei Conti, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Inoltre, in tale atto, si specifica che la trasmissione, da effettuarsi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione, riguarda i provvedimenti di impegno o di autorizzazione e, solo quando adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa, che singolarmente nel loro ammontare definitivo comportino una spesa eccedente ai 5000 euro.

E' da segnalare inoltre che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni. Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per un'illustrazione degli adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire si rinvia al sito www.anagrafedelleprestazioni.it ed alle circolari di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001, n. 10 del 16 dicembre 1998 e n. 5 del 29 maggio 1998. In sintesi, si evidenzia che l'attuale sistema consente la gestione in formato digitale di tutte le comunicazioni relative agli incarichi e che quella telematica è l'unica modalità di trasmissione ammessa.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se "di natura discrezionale" oppure "previsto da norme di legge");
- tipo di rapporto (se "prestazione occasionale" oppure "collaborazione coordinata e continuativa");
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'amministrazione ("sì" oppure "no")
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale "le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato".

A ciò si aggiungono le recenti modifiche dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 operate dall'articolo 34 del decreto legge n. 223 del 2006.

Il comma 16 dell'articolo citato, come novellato, specifica che gli elenchi dei consulenti, compresi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Le amministrazioni, pertanto, dovranno provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, a pubblicare autonomamente gli elenchi sui propri siti internet, specificando gli elementi indicati nella norma.

Inoltre, il decreto legge citato, affida al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di adottare in materia misure di pubblicità e trasparenza. Pertanto, il Dipartimento provvederà a dare la massima pubblicità ai dati raccolti, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

Per questa finalità le amministrazioni possono già da subito utilizzare la funzione "report" presente nella sezione "dati riepilogativi" del sito, che permette di creare tabelle Excel con gli incarichi comunicati all'Anagrafe. A breve il Dipartimento renderà disponibile una nuova funzione con cui ciascuna amministrazione potrà creare direttamente pagine web.

4. Considerazioni conclusive

La possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura autonoma deve essere attentamente valutata dalle amministrazioni pubbliche sia in ragione degli specifici limiti di spesa imposti dal legislatore, ma anche dei presupposti giuridici che ne legittimano il ricorso.

Il rispetto di quest'ultimi, in particolare, considerato il carattere straordinario dell'esigenza, la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione e l'obbligo di motivazione, impongono

all'amministrazione la conoscenza approfondita della proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità.

Si ribadisce, quindi, la necessità di adottare in base a principi di sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un'ottica di pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di valutare l'opportunità di adottare piani di formazione mirati ad aggiornare od eventualmente a riqualificare il personale rispetto ai mutamenti dell'assetto normativo ed istituzionale ed ai conseguenti processi di innovazione.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**Circolare n. 2/08 11 marzo 2008**

OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Premessa

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c. c. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre

una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una “*particolare e comprovata specializzazione universitaria*”, operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei

contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione.

3. Obblighi di pubblicità

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: *“Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.”* Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: *“Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita”*. Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si

rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di "collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza" per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. In un'ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Limite di spesa per le amministrazioni statali

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: *"le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005"* e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono *"stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto."* Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrelevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un'unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e

continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali

I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell'ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri

incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: *“programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative*

variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.”

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall'articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell'articolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall'articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell'obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 (“Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali”).

Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell'articolo 3, comma 162, della medesima legge *“norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali”*.

6. Responsabilità

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c. Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un'utilità effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta "utilità gestoria", ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici. Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. Esclusioni

L'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all'indirizzo politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a pubblicità e comparazione, individuati nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in

merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

8. Trattamento previdenziale

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente. Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria
2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'articolo 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie *“l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010”*. Per la seconda fattispecie *“con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.”*

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, della legge n. 247 del 2007 *“fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura*

corrispondente alle aliquote di finanziamento”

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'articolo 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'Inps n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi

indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato

dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2010

Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale

Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto *on line*, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.

Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'**art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i *curricula vitae*, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale. Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione *on line* dei *curricula* e dei dati relativi alle retribuzioni.

Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.

L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con **D.M. 18 dicembre 2009** (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-*septies*, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).

Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.

- **Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150** L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.

L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni"* relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.

In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett. *f* e *g*) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni. - *Amministrazioni destinatarie*

A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009.

A norma del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *m*), della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.

Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire *"la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance"*, nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16.

- *Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni*

La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. *f*), del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* riguardi sia i **dirigenti**, sia i **titolari di posizioni organizzative** (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).

Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. *g*), fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.

Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere *f*) e *g*), a differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i **segretari comunali e provinciali**. Tuttavia, la *ratio* di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.

Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a "coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo". La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.

Sanzioni

Il d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di "mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione" di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel "divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti". Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione. La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.- *Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale* L'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito".

A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare n. 3/2009.

2. Anagrafe delle Prestazioni

L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.

Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.

Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001.

Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare.

In particolare:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
- i dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.

Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto riguarda le **istituzioni scolastiche**, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole.

E' indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione.

Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione Trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.

Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti *"l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza"*.

Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

3. CONSOC

Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc.it.

A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.

Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente

alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta

